

CONFERENZA EUROPEA DELLA CARTA DELL'ENERGIA

TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA

IL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA

PREAMBOLO

Le Parti contraenti del presente Trattato,

vista la Carta di Parigi per una nuova Europa, firmata il 21 novembre 1990,

vista la Carta europea dell'energia, adottata nel documento conclusivo della Conferenza dell'Aia sulla Carta europea dell'energia, firmata a L'Aia il 17 dicembre 1991,

ricordando che tutti i firmatari del documento conclusivo della Conferenza dell'Aia si sono impegnati a perseguire gli obiettivi e i principi della Carta europea dell'energia e ad attuare ed ampliare la loro cooperazione quanto prima, negoziando in buona fede un Trattato sulla Carta dell'energia e i relativi protocolli e desiderando dare un fondamento giuridico internazionale certo e vincolante agli obblighi sanciti dalla carta;

desiderosi altresì di istituire l'infrastruttura necessaria per attuare i principi enunciati nella Carta europea dell'energia;

nell'intento di attuare il concetto fondamentale dell'iniziativa della Carta europea dell'energia, cioè catalizzare la crescita economica mediante misure per liberalizzare l'investimento e gli scambi nel settore dell'energia;

affermando che le Parti contraenti conferiscono la massima importanza all'attuazione effettiva del pieno trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita e che questi impegni generali saranno applicati alla realizzazione di investimenti, in conformità di un trattato aggiuntivo;

visto l'obiettivo di una progressiva liberalizzazione degli scambi internazionali e il principio secondo cui devono essere evitate discriminazioni nel commercio internazionale, come enunciato nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e negli atti correlati e altresì previsto nel presente Trattato;

decisi ad eliminare progressivamente gli ostacoli tecnici, amministrativi e di altro tipo agli scambi di materiali e prodotti energetici e relativa apparecchiatura, tecnologie e servizi,

in vista della possibile adesione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio delle Parti contraenti che attualmente non sono membri di esso e al fine di fornire accordi commerciali ad interim per assistere dette Parti contraenti e non ostacolarne la preparazione all'adesione;

consapevoli dei diritti e degli obblighi di talune Parti contraenti che sono parti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e dei suoi atti correlati;

viste le norme in materia di concorrenza riguardanti fusioni, monopoli, pratiche contrarie alla concorrenza e abuso di posizione dominante;

visto il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, gli Orientamenti per i fornitori di materie nucleari, e altri obblighi o intese internazionali di non proliferazione nucleare;

riconoscendo la necessità che l'esplorazione, la produzione, la conversione, l'immagazzinamento, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia si svolgano con la massima efficienza;

con riferimento alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e ai suoi protocolli, nonché ad altri accordi internazionali in materia di ambiente con aspetti connessi all'energia; e

riconoscendo la necessità sempre più pressante di misure a protezione dell'ambiente, compresi lo smantellamento di impianti dell'energia e l'eliminazione dei rifiuti e la necessità a tal fine di obiettivi e criteri concordati a livello internazionale;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I

DEFINIZIONI E FINALITA'

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Si applicano, nel presente Trattato, le seguenti definizioni:

1. "Carta": la Carta europea dell'energia, adottata nel documento conclusivo della Conferenza dell'Aia sulla Carta europea dell'energia, firmata a L'Aia il 17 dicembre 1991; la firma del documento conclusivo è considerata firma della Carta;

2. "Parte contraente": uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che hanno accettato di essere vincolati dal presente Trattato e per cui il Trattato è in vigore;
3. "Organizzazione regionale di integrazione economica": un'organizzazione costituita da Stati cui essi hanno trasferito competenze su determinate materie, alcune delle quali sono disciplinate dal presente Trattato, compresa la facoltà di adottare decisioni per essi vincolanti relativamente a dette materie.
4. "Materiali e prodotti energetici": sulla base del Sistema armonizzato del Consiglio per la cooperazione doganale e della Nomenclatura combinata delle Comunità europee, le voci figuranti nell'allegato EM;
5. "Attività economica nel settore dell'energia": un'attività economica riguardante le attività di esplorazione, estrazione, raffinazione, produzione, immagazzinamento, trasporto terrestre, trasmissione, distribuzione, commercio, marketing o vendita di materiali e prodotti energetici, tranne quelli di cui all'allegato NI o riguardanti la distribuzione del calore ad una pluralità di immobili.
6. "Investimento": ogni tipo di attività, detenuta o controllata, direttamente o indirettamente da un investitore e comprendente:
 - a) beni materiali e immateriali, beni mobili e immobili, proprietà e qualsiasi diritto su beni, quali locazioni (leases), ipoteche, vincoli e pegni;
 - b) una società o un'impresa commerciale, o azioni, quote di capitale, o altre forme di partecipazioni in una società o un'impresa commerciale e obbligazioni e altri debiti di una società o di un'impresa commerciale;

- c) diritti di credito e diritti a prestazioni, in virtù di contratto aventi valore economico e connessi con un investimento;
- d) proprietà intellettuale;
- e) utili;
- f) qualsiasi diritto conferito per legge o contratto o derivante da qualsiasi licenza e autorizzazione concesse conformemente alla legge a svolgere un'attività economica nel settore dell'energia.

Un mutamento della forma in cui sono investite le attività non ne altera la qualità di "investimenti", termine con il quale si intendono tutti gli investimenti, già in atto oppure effettuati dopo la data di entrata in vigore del presente Trattato per la Parte contraente dell'investitore che effettua l'investimento ovvero, se successiva, dopo la data di entrata in vigore per la Parte contraente nel cui territorio si effettua l'investimento (in appresso denominata "data effettiva"), fermo restando che il trattato si applica solo a questioni che producano effetti su tali investimenti dopo la data effettiva.

Il termine "Investimento" si riferisce a qualsiasi investimento associato ad un'attività economica nel settore dell'energia ed a investimenti o categorie di investimenti designati da una Parte contraente nella sua area "Progetti di efficienza della carta" e notificati come tali al Segretariato.

7. "Investitore":

a) rispetto ad una Parte contraente,

i) una persona fisica avente la cittadinanza o nazionalità di detta Parte contraente, o che vi abbia la residenza permanente, in conformità delle sue leggi applicabili;

ii) una società o altro organismo organizzato in conformità alla legge applicabile in detta Parte contraente;

b) rispetto ad uno "Stato terzo": una persona fisica, una società o altro organismo per il quale ricorrono, mutatis mutandis, le condizioni specificate nel sottoparagrafo a) per una Parte contraente.

8. "Investire" o "Realizzare investimenti": operare nuovi investimenti, acquisire in tutto o in parte investimenti già in atto, o optare per altri settori di investimento.

9. "Utili": proventi ricavati da, o associati ad un investimento, indipendentemente dalla forma in cui essi sono pagati, compresi profitti, dividendi, interessi, capital gains, royalties, onorari di gestione, commissioni di assistenza tecnica o altre competenze e pagamenti in natura.

10. "Area": rispetto ad uno Stato che è Parte contraente:

- a) il territorio su cui esercita la sua sovranità, comprendente la terraferma, le acque interne e territoriali; e
- b) nel rispetto e in conformità del diritto internazionale marittimo, il mare, il suolo ed il sottosuolo del mare su cui tale Parte contraente esercita diritti sovrani e la giurisdizione.

Rispetto a una Organizzazione regionale d'integrazione economica che sia Parte contraente, con il termine "area" si devono intendere le aree degli Stati membri di detta organizzazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo che istituisce l'organizzazione.

11. a) "GATT": "GATT 1947" "GATT 1994" ovvero entrambi qualora si applichino sia l'uno che l'altro.

- b) "GATT 1947": l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947, allegato all'Atto Finale adottato alla conclusione della seconda sessione del Comitato preparatorio della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull'occupazione, come successivamente rettificato, emendato, o modificato.
- c) "GATT 1994": l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, riportato nell'allegato 1A dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, come successivamente rettificato, emendato o modificato.

Una parte dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio è considerata parte del GATT 1994.

- d) "Atti correlati", ove opportuno:
- i) accordi, disposizioni o altri atti giuridici, ivi comprese decisioni, dichiarazioni e intese, conclusi sotto gli auspici del GATT 1947, come successivamente rettificati, emendati o modificati; o
 - ii) l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, ivi compreso il suo allegato 1 (GATT 1994 escluso), i suoi allegati 2, 3 e 4 e le decisioni, dichiarazioni e intese ad esso correlate, come successivamente rettificato, emendato o modificato.
12. "proprietà intellettuale": comprende diritti di autore e diritti correlati, marchi di fabbrica, indicazioni geografiche, progetti industriali, brevetti, schemi di configurazione di circuiti integrati e la tutela delle informazioni non divulgate.
13. a) "Protocollo della Carta dell'energia" o "Protocollo": un trattato il cui negoziato è autorizzato e il cui testo è adottato dalla Conferenza della Carta, sottoscritto da due o più Parti contraenti al fine di completare, integrare, estendere o ampliare le disposizioni del presente Trattato relativamente a qualsiasi settore specifico o categoria di attività rientranti nell'ambito di quest'ultimo, o i settori di cooperazione conformemente al titolo III della Carta.
- b) "Dichiarazione sulla Carta dell'energia" o "Dichiarazione": un atto non vincolante la cui negoziazione è autorizzata e il cui testo è approvato dalla Conferenza della Carta al quale hanno aderito una o più Parti contraenti per completare o integrare le disposizioni del presente Trattato.

14. "Valuta liberamente convertibile": una valuta ampiamente trattata nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata per operazioni internazionali.

ARTICOLO 2

FINALITA' DEL TRATTATO

Il presente Trattato istituisce un quadro giuridico al fine di promuovere una cooperazione a lungo termine nel settore dell'energia, basata su complementarità e vantaggi reciproci, in conformità degli obiettivi e principi della Carta.

PARTE II

COMMERCIO

ARTICOLO 3

MERCATI INTERNAZIONALI

Le Parti contraenti si adoperano per promuovere l'accesso ai mercati internazionali in termini commerciali e, in generale, per sviluppare un mercato aperto e competitivo per i materiali e prodotti energetici.

ARTICOLO 4

CONFORMITÀ AL GATT E AGLI ATTI CORRELATI

Nessuna disposizione del presente Trattato deroga, nei rapporti tra Parti contraenti che sono membri del GATT, alle disposizioni del GATT e agli atti correlati, quali applicate tra dette Parti contraenti.

ARTICOLO 5

MISURE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI CHE INCIDONO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI

1. Una Parte contraente non applica, fatti salvi i diritti e gli obblighi della Parte contraente in base al GATT e agli atti correlati e all'articolo 29, misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali non conformi al disposto dell'articolo III o XI del GATT.
2. Queste misure comprendono qualsiasi misura di investimento obbligatoria o esecutoria in virtù del diritto nazionale o di qualsiasi disposizione amministrativa, ovvero la cui osservanza è necessaria per ottenere un vantaggio e che imponga:
 - a) l'acquisto o l'uso da parte di un'impresa di prodotti di origine nazionale o provenienti da una fonte nazionale, sia che ciò sia specificato in termini di prodotti particolari, in termini di volume o valore dei prodotti o in termini di una percentuale del volume o valore della sua produzione locale; o

b) che l'acquisto o l'uso da parte di un'impresa di prodotti importati sia limitato ad una quantità riferita al volume o valore dei prodotti locali che essa esporta;

oppure che limiti:

c) l'importazione, da parte di un'impresa, di prodotti usati per la sua produzione locale o ad essa collegati, in chiave generale o secondo una quantità riferita al volume o valore della produzione locale che esso esporta;

d) l'importazione, da parte di un'impresa di prodotti usati per la sua produzione locale o ad essa collegati, limitando il suo accesso al cambio estero ad una quantità riferita agli apporti in valuta estera attribuibili all'impresa; o

e) l'esportazione o la vendita all'esportazione da parte di un'impresa di prodotti, siano essi specificati in termini di prodotti particolari, in termini di volume o valore di prodotti o in termini di una percentuale del volume o valore della sua produzione locale.

3. Nessuna disposizione del paragrafo 1 può essere interpretata nel senso di impedire ad una Parte contraente di applicare le misure relative agli investimenti descritte al paragrafo 2, lettere a) e c), come condizione di ammissibilità per la promozione dell'esportazione, l'aiuto estero, l'appalto pubblico o tariffe preferenziali o programmi di quote.

4. In deroga al paragrafo 1, una Parte contraente può temporaneamente continuare a mantenere misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali che erano in atto più di 180 giorni prima della sua firma del presente Trattato, a condizione di osservare le disposizioni di notifica e di soppressione di cui all'allegato TRM.

ARTICOLO 6

CONCORRENZA

1. Ciascuna Parte contraente si adopera per attenuare le distorsioni di mercato e gli ostacoli alla concorrenza nell'attività economica nel settore dell'energia.
2. Ciascuna Parte contraente assicura che, nell'ambito della propria giurisdizione, siano in vigore e applicate le leggi opportune e necessarie per disciplinare la condotta unilaterale e concertata contraria alla concorrenza, nell'attività economica nel settore dell'energia.
3. Le Parti contraenti aventi esperienza nell'applicazione delle norme in materia di concorrenza si adoperano a prestare alle altre Parti contraenti, su richiesta di quest'ultime e nei limiti delle risorse disponibili, assistenza tecnica in fatto di elaborazione e applicazione di dette norme.
4. Le Parti contraenti possono cooperare nell'applicazione delle loro norme in materia di concorrenza, mediante consulenze e scambio di informazioni.
5. Se una parte contraente ritiene che una determinata condotta contraria alla concorrenza, attuata nell'area di un'altra Parte contraente, sia pregiudizievole ad un interesse rilevante, per le finalità identificate nel presente articolo, essa può darne notifica all'altra Parte contraente e chiedere che le sue autorità competenti in materia di concorrenza intraprendano le opportune azioni di attuazione. La Parte contraente che effettua la notifica include in quest'ultima informazioni sufficienti a consentire alla Parte contraente che la riceve di individuare la condotta contraria alla concorrenza oggetto della notifica nonché l'offerta di ulteriori informazioni e cooperazione nell'ambito delle sue facoltà. La

Parte contraente che ha ricevuto la notifica o, se del caso, le autorità competenti in materia di concorrenza possono consultarsi con le autorità competenti in materia di concorrenza della Parte contraente che effettua la notifica e tengono pienamente conto della richiesta di detta Parte nel decidere se avviare o meno azioni in merito alla presunta condotta contraria alla concorrenza indicata nella notifica. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica informa la Parte contraente notificante della propria decisione o della decisione delle autorità competenti in materia di concorrenza nonché, a sua discrezione, dei motivi della decisione. Qualora siano avviate azioni, la Parte contraente che ha ricevuto la notifica informa la Parte contraente notificante dell'esito e, nella misura del possibile, di qualsiasi sviluppo intermedio di rilievo.

6. Nessuna disposizione del presente articolo obbliga una Parte contraente a fornire informazioni in contrasto con la sua legge riguardo alla divulgazione di informazioni, alla riservatezza o al segreto commerciale.
7. Le procedure esposte nel paragrafo 5 e nell'articolo 27, paragrafo 1 sono gli unici mezzi, nell'ambito del presente Trattato per risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente articolo.

ARTICOLO 7

TRANSITO

1. Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie per agevolare il transito di materiali e prodotti energetici, in conformità al principio della libertà di transito e senza distinzione di origine, destinazione o proprietà di tali materiali e prodotti energetici, senza discriminazioni di prezzo basate su tali distinzioni e senza imporre ritardi, restrizioni o oneri non ragionevoli.

2. Le Parti contraenti incoraggiano gli enti competenti a cooperare:
 - a) nell'ammodernamento delle infrastrutture di trasporto dell'energia, necessarie per il transito di materiali e prodotti energetici;
 - b) nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture di trasporto dell'energia operanti nelle aree di più di una Parte contraente;
 - c) nell'adozione di misure intese ad attenuare gli effetti di interruzioni nell'approvvigionamento di materiali e prodotti energetici;
 - d) nell'agevolare l'interconnessione delle infrastrutture di trasporto dell'energia.
3. Ciascuna Parte contraente s'impegna a non applicare ai materiali e prodotti energetici in transito, disposizioni in materia di trasporto di materiali e prodotti energetici e di utilizzo di infrastrutture di trasporto dell'energia, meno favorevoli di quelle applicate a materiali e prodotti provenienti dalla propria area o a questa destinati, salvo se altrimenti previsto in un accordo internazionale vigente.
4. Qualora il transito di materiali e prodotti energetici non sia realizzabile a condizioni commerciali, mediante infrastrutture di trasporto dell'energia, le Parti contraenti non frappongono ostacoli all'installazione di nuova capacità, salvo se altrimenti previsto nella legislazione applicabile, che è coerente con il paragrafo 1.

5. Una Parte contraente nella cui area possono transitare materiali e prodotti energetici non è tenuta a:

- a) consentire la costruzione o la modifica di infrastrutture di trasporto dell'energia, o
- b) consentire possibilità di transito nuove o supplementari attraverso le infrastrutture di trasporto dell'energia esistenti

se ne dimostra alle altre Parti contraenti interessate la pericolosità per la sicurezza o l'efficienza dei suoi sistemi di energia, ivi compresa la sicurezza dell'approvvigionamento.

Fatti salvi i paragrafi 6 e 7, le Parti contraenti garantiscono flussi regolari di materiali e prodotti energetici verso, da o tra le aree di altre Parti contraenti.

6. Una Parte contraente nella cui area transitano materiali e prodotti energetici, in caso di controversia su qualsiasi questione legata a tale transito, non interrompe o limita, né consente ad organi sottoposti al suo controllo di interrompere o ridurre né impone a qualsiasi organo soggetto alla sua giurisdizione di interrompere o limitare il flusso esistente di materiali e prodotti energetici prima della conclusione delle procedure di soluzione della controversia di cui al paragrafo 7, salvo se ciò è specificamente previsto in un contratto o un altro accordo che disciplina tale transito oppure è consentito secondo la decisione del conciliatore.

7. Le disposizioni seguenti si applicano ad una controversia descritta al paragrafo 6, soltanto dopo aver esaurito tutti i pertinenti rimedi contrattuali o di altro tipo per la soluzione della controversia convenuti in precedenza tra le Parti contraenti parti della controversia o tra qualsiasi organo di cui al paragrafo 6 e un organo di un'altra Parte contraente parte della controversia:

- a) Una Parte contraente parte della controversia può sottoporre quest'ultima al Segretario Generale mediante una notifica che ne riassume il merito. Il Segretario Generale ne informa tutte le Parti contraenti.
- b) Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, il Segretario Generale, in consultazione con le parti della controversia e con le altre Parti contraenti interessate, nomina un conciliatore. Quest'ultimo deve avere la necessaria esperienza nella materia oggetto della controversia e non deve avere la nazionalità o la cittadinanza o la residenza permanente di una parte della controversia o di una delle altre Parti contraenti interessate.
- c) Il conciliatore cerca di ottenere l'accordo delle parti della controversia su una soluzione della stessa oppure su una procedura per realizzare tale soluzione. Se, entro 90 giorni dalla sua nomina il conciliatore non è riuscito a raggiungere tale accordo, raccomanda una soluzione della controversia oppure una procedura per realizzare tale soluzione e decide le tariffe interinali e le altre condizioni generali da osservare per il transito a partire da una data che egli indica sino alla soluzione della controversia.
- d) Le Parti contraenti si impegnano ad osservare e assicurano che gli organi sottoposti al loro controllo o alla loro giurisdizione rispettino qualsiasi decisione interinale di cui alla lettera c) riguardo alle tariffe e le condizioni generali durante 12 mesi dalla decisione del conciliatore ovvero, sino alla soluzione della controversia se precedente.

- e) In deroga alla lettera b), il Segretario Generale può decidere di non nominare un conciliatore se a suo giudizio la controversia riguarda un transito che è o è stato oggetto di procedure di soluzione delle controversie indicate nelle lettere da a) a d) che non hanno portato ad una soluzione della controversia.
 - f) La Conferenza della Carta adotta disposizioni standard sulla condotta della conciliazione e la remunerazione dei conciliatori.
8. Nessuna disposizione del presente articolo costituisce una deroga ai diritti e agli obblighi di una Parte contraente derivanti dal diritto internazionale, ivi compreso il diritto internazionale generale, dagli accordi bilaterali o multilaterali vigenti, ivi comprese le norme relative a cavi o condotte sottomarini.
9. Il presente articolo non può essere interpretato come un obbligo per qualsiasi Parte contraente che non possiede un determinato tipo di infrastrutture di trasporto dell'energia utilizzate per il transito ad adottare, rispetto a detto tipo di infrastrutture, alcuna misura ai sensi del presente articolo. Tale Parte contraente è tuttavia tenuta a rispettare il disposto del paragrafo 4.
10. Ai fini del presente articolo si applicano le presenti definizioni:
- a) "Transito":
 - i) il trasporto attraverso l'area di una Parte contraente o verso o dagli impianti portuali nella sua area, per operazioni di carico e di scarico, di materiali e prodotti energetici originari dell'area di un altro Stato e destinati all'area di uno Stato terzo, nella misura in cui l'altro Stato o lo Stato terzo è una Parte contraente; o

ii) il trasporto attraverso l'area di una Parte contraente di materiali e prodotti energetici originari dell'area di un'altra Parte contraente e destinati all'area di detta Parte contraente a meno che le due Parti contraenti interessate decidano altrimenti e provvedano congiuntamente ad inserire questa decisione nell'allegato N. Le due Parti contraenti possono sopprimere la propria menzione nell'allegato N mediante notifica congiunta delle loro intenzioni al Segretariato generale che trasmette la notifica a tutte le altre Parti contraenti. La soppressione prende effetto quattro settimane dopo la prima notifica.

b) "Infrastrutture di trasporto dell'energia": gasdotti di trasmissione ad alta pressione, reti e linee di trasmissione dell'elettricità ad alta tensione, oleodotti per il trasporto del greggio, condotte per i fanghi di carbone, condotte per prodotti petroliferi e altre strutture fisse espressamente destinate a materiali e prodotti energetici.

ARTICOLO 8

TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA

1. Le Parti contraenti convengono di promuovere l'accesso alla tecnologia energetica e il suo trasferimento su base commerciale e non discriminatoria per favorire l'efficienza degli scambi di materiali e prodotti energetici e l'investimento e per realizzare gli obiettivi della Carta, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti rispettivi nonché per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
2. Le Parti contraenti di conseguenza, nella misura necessaria a dare esecuzione al paragrafo 1, eliminano pertanto gli ostacoli esistenti, astenendosi altresì dal crearne di nuovi, ai trasferimenti di tecnologia nel campo dei materiali e prodotti energetici e relative apparecchiature e servizi, fermi restando l'obbligo di non proliferazione e altri obblighi internazionali.

ARTICOLO 9

ACCESSO AL CAPITALE

1. Le Parti contraenti riconoscono l'importanza di mercati di capitali aperti promuovendo il flusso di capitale per finanziare gli scambi di materiali e di prodotti energetici e la realizzazione di investimenti e assistenza nell'attività economica del settore dell'energia nelle aree di altre Parti contraenti, particolarmente quelle ad economia di transizione. Ciascuna Parte contraente pertanto si adopera a promuovere le condizioni di accesso al proprio mercato dei capitali delle società e dei cittadini di altre Parti contraenti, per finanziare scambi di prodotti e materiali energetici e per effettuare investimenti nell'attività economica del settore dell'energia nelle aree di altre Parti contraenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle migliori applicate in circostanze analoghe alle proprie società e ai propri cittadini ovvero alle società e ai cittadini di qualsiasi altra Parte contraente o Stato terzo.
2. Una Parte contraente può adottare e mantenere programmi relativi all'accesso a prestiti pubblici, sovvenzioni, garanzie o assicurazioni, intese a facilitare gli scambi o l'investimento all'estero. Essa mette dette strutture a disposizione, conformemente agli obiettivi, ai vincoli e ai criteri di tali programmi (compresi qualsiasi motivo, obiettivi, vincoli o criteri relativi alla sede di affari di un richiedente per qualsiasi struttura o la sede di consegna di merci o servizi forniti con il supporto di detta struttura) per investimenti nell'attività economica nel settore dell'energia di altre Parti contraenti o per il finanziamento di scambi di materiali e prodotti energetici con altre Parti contraenti.

3. Le Parti contraenti nell'attuare programmi di attività economica nel settore dell'energia, atti a migliorare la stabilità economica e il clima di investimento delle Parti contraenti, si adoperano, ove opportuno, per incoraggiare le operazioni e avvalersi della competenza delle pertinenti istituzioni finanziarie internazionali.
4. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce:
 - a) alle istituzioni finanziarie di applicare le proprie prassi in materia di concessione di credito o sottoscrizioni, basate su principi di mercato e considerazioni prudenziali; ovvero
 - b) ad una Parte contraente di decidere misure:
 - i) per motivi prudenziali, compresa la tutela di investitori, consumatori, depositanti, titolari di polizze o persone cui è dovuto da un fornitore di servizi finanziari un onere fiduciario, oppure
 - ii) per garantire l'integrità e la stabilità del suo sistema finanziario e dei mercati di capitale.

PARTE III

PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 10

PROMOZIONE, TUTELA E DISCIPLINA DEGLI INVESTIMENTI

1. Ciascuna Parte contraente, in conformità al disposto del presente Trattato, incoraggia e crea condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investitori di altre Parti contraenti che effettuano investimenti nella sua area. Queste condizioni comprendono l'impegno ad accordare in ogni occasione agli investimenti di investitori di altre Parti contraenti un trattamento giusto ed equo. Gli investimenti godono inoltre di una piena tutela e sicurezza e nessuna Parte contraente può in alcun modo pregiudicare con misure ingiustificate e discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'impiego, il godimento o l'alienazione degli stessi. In nessun caso tali investimenti sono sottoposti ad un trattamento meno favorevole di quello prescritto dal diritto internazionale, compresi gli obblighi pattizi. Ciascuna Parte contraente adempie eventuali obblighi assunti riguardo ad un investitore o un investimento effettuato da un investitore di una qualsiasi altra Parte contraente.
2. Ciascuna Parte contraente si adopera per concedere agli investitori di altre Parti contraenti, per quanto riguarda la realizzazione di investimenti nella propria area, il trattamento descritto al paragrafo 3.

3. Ai fini del presente articolo, si intende per "trattamento", il trattamento concesso da una Parte contraente che non è meno favorevole di quello più favorevole previsto per i propri investitori o per gli investitori di qualsiasi altra Parte contraente o qualsiasi Stato terzo.
4. Un trattato aggiuntivo obbliga, fatte salve le condizioni ivi stabilite, ciascuna Parte contraente a concedere agli investitori di altre parti, per quanto riguarda la realizzazione di investimenti nella sua area, il trattamento descritto al paragrafo 3. Detto trattato aggiuntivo sarà aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato il presente Trattato o che vi hanno aderito. I negoziati per il trattato aggiuntivo sono avviati non più tardi del 1° gennaio 1995, al fine di concludere il medesimo entro il 1° gennaio 1998.
5. Ciascuna Parte contraente, relativamente alla realizzazione di investimenti nella sua area, si adopera per:
 - a) limitare al minimo le eccezioni al trattamento descritto al paragrafo 3;
 - b) sopprimere progressivamente le restrizioni in atto pregiudizievoli agli investitori di altre Parti contraenti.
6. a) Una Parte contraente, relativamente alla realizzazione di investimenti nella sua area, può in qualsiasi momento dichiarare volontariamente alla Conferenza della Carta, tramite il Segretariato, la sua intenzione di non introdurre nuove eccezioni al trattamento descritto al paragrafo 3.

- b) Una Parte contraente inoltre può, in qualsiasi momento, impegnarsi volontariamente a concedere agli investitori di altre Parti contraenti, per quanto riguarda la realizzazione di investimenti in alcune o tutte le attività economiche del settore dell'energia nella sua area, il trattamento descritto al paragrafo 3. Detti impegni sono notificati al Segretariato ed elencati nell'allegato VC e sono vincolanti ai sensi del presente Trattato.
7. Ciascuna Parte contraente concede agli investimenti effettuati nella sua area da investitori di altre Parti contraenti e alle loro attività connesse, compresi la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o l'alienazione, un trattamento non meno favorevole di quello migliore concesso agli investimenti e alle relative attività di gestione, mantenimento, uso, godimento o alienazione dei propri investitori ovvero degli investitori di qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi Stato terzo.
8. Le modalità di applicazione del paragrafo 7, con riferimento ai programmi nell'ambito dei quali una Parte contraente fornisce sovvenzioni o altre forme di assistenza finanziaria oppure stipula contratti di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo dell'energia, sono disciplinati dal trattato aggiuntivo di cui al paragrafo 4. Ciascuna Parte contraente informa tramite il Segretariato la Conferenza della Carta in merito alle modalità applicate ai programmi di cui al presente paragrafo.

9. Ciascuno Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica che firma il presente Trattato o vi aderisce, presenta al Segretariato il giorno della firma o del deposito della propria dichiarazione di adesione, una relazione di riepilogo di tutte le leggi, regolamenti o altre misure attinenti a:

a) le eccezioni al paragrafo 2; o

b) i programmi di cui al paragrafo 8.

Una Parte contraente mantiene aggiornata la sua relazione e comunica tempestivamente al Segretariato le modifiche. La Conferenza della Carta riesamina periodicamente le relazioni.

Con riferimento alla lettera a), la relazione può specificare le parti del settore dell'energia in cui una Parte contraente concede agli investitori di altre Parti contraenti il trattamento descritto al paragrafo 3.

Con riferimento alla lettera b), la Conferenza della Carta nel suo riesame può tener conto degli effetti di questi programmi per la concorrenza e gli investimenti.

10. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente articolo, il trattamento descritto ai paragrafi 3 e 7 non si applica alla tutela della proprietà intellettuale; il trattamento è invece specificato nelle corrispondenti disposizioni degli accordi internazionali di cui sono parte le rispettive Parti contraenti, applicabili in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

11. Ai fini dell'articolo 26, l'applicazione ad opera di una Parte contraente di misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, quali descritte all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, ad un investimento di un investitore di un'altra Parte contraente in atto al momento di detta applicazione, è considerata, in conformità all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, una violazione di un obbligo di detta Parte contraente ai sensi della presente Parte.
12. Ciascuna Parte contraente garantisce che la sua legge nazionale preveda mezzi effettivi per far valere e mettere ad esecuzione i diritti in materia di investimenti, accordi di investimento e autorizzazioni di investimento.

ARTICOLO 11

PERSONALE CON INCARICHI CHIAVE

1. Una parte contraente esamina in buona fede, in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti in materia di accesso, permanenza e lavoro di persone fisiche, le richieste presentate da investitori di un'altra Parte contraente e da personale con incarichi chiave assunto da questi ultimi, o in base ad investimenti di detti investitori, di accedere e rimanere temporaneamente nella sua area per svolgere attività connesse con la realizzazione o lo sviluppo, la gestione, il mantenimento, l'uso, la fruizione o l'alienazione degli investimenti in questione, ivi compresa la fornitura di consulenza o di servizi tecnici chiave.

2. Una Parte contraente consente agli investitori di un'altra Parte contraente che hanno investimenti nella sua area e agli investimenti di detti investitori, di assumere qualsiasi persona con incarico chiave, a scelta dell'investitore o dell'investimento, indipendentemente dalla nazionalità e cittadinanza, a condizione che detta persona con incarico chiave sia stata autorizzata ad entrare, soggiornare e lavorare nell'area di detta Parte contraente e che l'attività occupazionale in causa sia conforme alle clausole, condizioni e scadenze del permesso rilasciato a detta persona con incarico chiave.

ARTICOLO 12

INDENNIZZO PER PERDITE

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, un investitore di una qualsiasi Parte contraente i cui investimenti nell'area di un'altra Parte contraente subiscano danni a causa di guerra o di altri conflitti armati, di situazioni di emergenza nazionale, di disordini civili o di analoghi eventi in detta area, ottiene da quest'ultima Parte contraente un trattamento, relativamente a restituzioni, indennizzi, risarcimenti o altre forme di liquidazione, che è il più favorevole fra quelli che tale Parte contraente riserva a qualsiasi altro investitore, i propri investitori, gli investitori di una qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi Stato terzo.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, un investitore di una Parte contraente che, in una delle situazioni previste da tale paragrafo, subisca una perdita nell'area di un'altra Parte contraente derivante:
 - a) da requisizione del suo investimento o di parte di esso ad opera di forze o autorità di quest'ultima Parte contraente, ovvero

- b) da distruzione del suo investimento o di parte di esso ad opera di forze o autorità di quest'ultima Parte contraente, distruzione che non era imposta dalle necessità della situazione,

spetta una riparazione o un risarcimento che devono essere entrambi tempestivi, congrui ed effettivi.

ARTICOLO 13

ESPROPRIAZIONE

1. Gli investimenti di un investitore di una Parte contraente nell'area di un'altra Parte contraente, non possono essere nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente a una nazionalizzazione o espropriazione (in appresso denominate "espropriazione") tranne nel caso in cui l'espropriazione sia:
 - a) dovuta a scopo di pubblico interesse;
 - b) non discriminatoria;
 - c) compiuta con procedura conforme alla legge; e
 - d) accompagnata dalla corresponsione di un indennizzo tempestivo, congruo ed effettivo.

L'indennizzo è pari all'equo valore di mercato che l'investimento espropriato aveva immediatamente prima dell'espropriazione o al momento in cui l'imminente espropriazione è diventata nota, in modo tale da pregiudicare il valore dell'investimento (in appresso denominata la "data di stima").

L'equo valore di mercato è espresso, su richiesta dell'investitore, in una valuta liberamente convertibile in base al tasso di cambio vigente sul mercato per tale valuta, alla data di stima. Il risarcimento comprende anche gli interessi calcolati ad un tasso commerciale stabilito su una base di mercato, a decorrere dalla data di espropriazione fino alla data del pagamento.

2. L'investitore interessato ha diritto, in base alla legge della Parte contraente che opera l'espropriazione, ad un sollecito esame ad opera di un organo giurisdizionale o di altro competente organo indipendente di detta Parte contraente del suo caso, della stima del suo investimento e del pagamento dell'indennizzo, in conformità dei principi di cui al paragrafo 1.
3. A fini di chiarezza, l'espropriazione comprende situazioni in cui una Parte contraente espropria le attività di una società o impresa nella propria area in cui un investitore di qualsiasi altra Parte contraente possiede investimenti, anche attraverso partecipazioni azionarie.

ARTICOLO 14

TRASFERIMENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI

1. Ciascuna Parte contraente garantisce, per quanto riguarda gli investimenti nella propria area di investitori di qualsiasi altra Parte contraente, la libertà di trasferimento verso e fuori della propria area, compreso il trasferimento de:
 - a) il capitale iniziale oltre a qualsiasi capitale supplementare per conservare e sviluppare un investimento;
 - b) gli utili;
 - c) i pagamenti dovuti in forza di un contratto, compreso l'ammortamento del capitale e il versamento degli interessi maturati a norma di un contratto di finanziamento;
 - d) i redditi non spesi e altre remunerazioni del personale assunto all'estero in relazione all'investimento in questione;
 - e) i proventi della vendita o della liquidazione di un investimento o di parte di esso;
 - f) i pagamenti derivanti dalla soluzione di una controversia;
 - g) i risarcimenti a norma degli articoli 12 e 13.
2. I trasferimenti di cui al paragrafo 1 sono operati prontamente e salvo gli utili in natura in una valuta liberamente convertibile.

3. I trasferimenti sono operati al tasso di cambio di mercato in vigore alla data del trasferimento per quanto riguarda le operazioni a pronti nella valuta da trasferire. In assenza di un mercato valutario, il tasso di cambio da applicare è quello più recente applicato agli investimenti interni ovvero quello più recente applicato per la conversione delle valute in diritti speciali di prelievo, se più favorevole per l'investitore.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, una Parte contraente può tutelare i diritti dei creditori, o assicurare la conformità con le leggi relative all'emissione, lo scambio e la trattazione di titoli e l'esecuzione volontaria di sentenze di procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e penali attraverso l'applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede delle sue leggi e dei suoi regolamenti.
5. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, le Parti contraenti che sono Stati che erano parti costituenti dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, possono convenire nell'ambito di accordi reciproci che i trasferimenti avvengano nelle loro valute, a condizione che gli accordi non conducano ad un trattamento degli investitori di altre Parti contraenti residenti nelle loro aree meno favorevole di quello concesso agli investimenti di investitori delle Parti contraenti che hanno stipulato detti accordi o agli investimenti di investitori di qualsiasi altro Stato terzo.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), una Parte contraente può limitare il trasferimento di un utile in natura, qualora essa sia autorizzata, in forza dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a) o del GATT e degli atti correlati a limitare, ovvero a vietare l'esportazione o la vendita del prodotto che costituisce l'utile in natura; sempreché una Parte contraente consenta di effettuare il trasferimento di utili in natura, da effettuarsi in conformità ad un'autorizzazione specifica contenuta in un accordo di investimento, in un'autorizzazione di investimento o in altro accordo scritto tra la Parte contraente e un investitore di un'altra Parte contraente o il suo investimento.

ARTICOLO 15

SURROGAZIONE

1. Se una Parte contraente, l'agenzia da essa nominata, (in appresso designata la "Parte indennizzante") opera un pagamento a titolo di indennizzo o di una garanzia accordati in relazione a un investimento di un investitore (in appresso designato la "Parte indennizzata") nell'area di un'altra Parte contraente (in appresso designata la "Parte ospitante"), la Parte ospitante riconosce:
 - a) la cessione alla Parte indennizzante di tutti i diritti e crediti derivanti da tale investimento, e
 - b) la legittimazione della Parte indennizzante ad esercitare tutti questi diritti e a far valere tali crediti per surrogazione.
2. La parte indennizzante ha sempre titolo a ricevere:
 - a) il medesimo trattamento in relazione ai diritti e ai crediti da essa acquisiti in forza della cessione di cui al paragrafo 1; e
 - b) gli stessi pagamenti dovuti in forza di tali diritti e crediti;che la Parte indennizzata aveva titolo di ricevere in forza del presente Trattato relativamente all'investimento in questione.

3. In qualsiasi procedimento ai sensi dell'articolo 26, una Parte contraente non fa valere come difesa, domanda riconvenzionale, eccezione di compensazione ovvero a qualsiasi altro titolo, che l'indennizzo o altro risarcimento per tutti o parte i pretesi danni è stato o sarà ricevuto in forza di un contratto di assicurazione o di garanzia.

ARTICOLO 16

RAPPORTO CON ALTRI ACCORDI

Qualora due o più Parti contraenti abbiano in precedenza concluso ovvero abbiano aderito successivamente ad un accordo internazionale le cui clausole trattano in qualsiasi modo la materia oggetto delle parti III o V del presente Trattato,

1. nessun elemento delle parti III o V del presente Trattato, può essere interpretato come deroga a qualsiasi disposizione di dette clausole dell'altro accordo o a qualsiasi diritto alla risoluzione della controversia, rispetto a quanto previsto in detto accordo; e
2. nessun elemento in dette clausole dell'altro accordo può essere interpretato come deroga a qualsiasi disposizione delle parti III o V del presente Trattato, o a qualsiasi diritto alla risoluzione della controversia, rispetto a quanto previsto nel presente Trattato,

qualora dette clausole siano più favorevoli per gli investitori o l'investimento.

ARTICOLO 17

NON APPLICAZIONE DELLA PARTE III IN TALUNE CIRCOSTANZE

Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare i vantaggi della presente parte del Trattato:

1. a una persona giuridica se essa è di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato terzo e se detta persona non ha attività commerciali rilevanti nell'area della Parte contraente in cui è organizzata; ovvero
2. a un investimento se la Parte contraente che oppone il diniego constata che esso è un investimento di un investitore di uno Stato terzo con il quale la Parte che oppone il diniego
 - a) non intrattiene relazioni diplomatiche; o
 - b) adotta o mantiene misure che
 - i) vietano operazioni con investitori di detto Stato; o
 - ii) sarebbero violate o aggirate, qualora i vantaggi di questa parte del Trattato fossero estesi ad investitori di detto Stato o ai loro investimenti.

PARTE IV

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 18

SOVRANITA' SULLE RISORSE ENERGETICHE

1. Le Parti contraenti riconoscono la sovranità e i diritti sovrani sulle risorse energetiche. Esse ribadiscono che questi diritti devono essere esercitati in conformità e nell'osservanza delle norme del diritto internazionale.
2. Senza incidere sugli obiettivi di promuovere l'accesso alle risorse energetiche, l'esplorazione e la relativa valorizzazione su basi commerciali, il Trattato non pregiudica in alcun modo le norme delle Parti contraenti che disciplinano la proprietà di risorse energetiche.
3. Ogni Stato conserva, in particolare, il diritto di decidere quali aree geografiche, entro la propria area, destinare all'esplorazione e alla valorizzazione delle sue risorse energetiche, l'ottimizzazione del loro recupero e l'intensità con cui operarne l'esaurimento o comunque lo sfruttamento, di istituire e riscuotere imposte, royalties o altri contributi finanziari dovuti in conseguenza dell'esplorazione e dello sfruttamento e di disciplinare gli aspetti ambientali e di sicurezza di detta esplorazione, valorizzazione e bonifica sulla propria area nonché di partecipare a detti esplorazione e sfruttamento attraverso, tra l'altro, la partecipazione diretta del governo o attraverso imprese statali.

4. Le Parti contraenti si impegnano a facilitare l'accesso alle risorse energetiche, tra l'altro, assegnando in maniera non discriminatoria, sulla base di criteri pubblici, autorizzazioni, licenze, concessioni e contratti di prospezione ed esplorazione o di sfruttamento o estrazione delle risorse energetiche.

ARTICOLO 19

ASPETTI AMBIENTALI

1. Ai fini di uno sviluppo sostenibile e tenendo conto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia ambientale di cui è parte, ciascuna Parte contraente si adopera per ridurre al minimo, in maniera economicamente razionale, impatti nocivi per l'ambiente all'interno o all'esterno della sua area, dovuti a tutte le operazioni nell'ambito del ciclo dell'energia, tenendo in debita considerazione la sicurezza. Nel fare ciò ciascuna Parte contraente agisce in modo da realizzare un favorevole rapporto costo/efficacia. Nelle sue politiche ed azioni, ciascuna Parte contraente si adopera per adottare misure cautelari al fine di prevenire o minimizzare il degrado ambientale. Le Parti contraenti convengono che l'inquinatore nelle aree delle Parti contraenti sia, in linea di massima, responsabile del costo dell'inquinamento, ivi compreso l'inquinamento transfrontaliero, tenendo debito conto dell'interesse pubblico e senza creare distorsioni agli investimenti nel ciclo dell'energia o negli scambi internazionali. A tal fine, le Parti contraenti:
 - a) tengono conto di considerazioni ambientali nel corso di tutto il processo di formulazione e attuazione delle loro politiche energetiche;

- b) promuovono una determinazione dei prezzi orientata al mercato e una più completa considerazione dei costi e dei vantaggi ambientali nel corso di tutto il ciclo dell'energia;
- c) con riferimento all'articolo 34, paragrafo 4, incoraggiano la cooperazione nel raggiungimento degli obiettivi ambientali della Carta e la cooperazione in materia di standards ambientali internazionali per il ciclo dell'energia, tenendo conto delle differenze tra le Parti contraenti in termini di effetti negativi e di costi di riduzione;
- d) tengono in particolare considerazione il miglioramento dell'efficienza energetica, lo sviluppo e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, la promozione dell'impiego di combustibili puliti e il ricorso a tecnologie e mezzi tecnologici che riducono l'inquinamento;
- e) promuovono la raccolta e la diffusione dell'informazione tra le Parti contraenti su politiche energetiche rispettose dell'ambiente ed economicamente efficienti e a procedure e tecnologie con un favorevole rapporto costo/efficacia;
- f) sensibilizzano i cittadini in merito all'impatto ambientale dei sistemi energetici e alle modalità atte a prevenirne o ridurne gli effetti ambientali nocivi nonché ai relativi costi connessi alle varie misure di prevenzione o di riduzione dell'inquinamento;
- g) promuovono e cooperano nella ricerca, sviluppo e applicazione di tecnologie, procedure e processi energeticamente efficienti e rispettosi dell'ambiente, atti a ridurre al minimo, in maniera economicamente efficiente, l'impatto negativo sull'ambiente di tutti i parametri del ciclo dell'energia;

- h) incoraggiano condizioni favorevoli per il trasferimento e la diffusione di tali tecnologie, in linea con una tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale;
 - i) promuovono la valutazione trasparente, nello stadio iniziale e antecedente alle decisioni, dell'impatto ambientale di progetti di investimento energetici con importanti conseguenze per l'ambiente e la successiva sorveglianza di tale impatto;
 - j) promuovono a livello internazionale la consapevolezza e lo scambio di informazioni sui programmi e sugli standards in materia di ambiente delle Parti contraenti e la relativa attuazione;
 - k) partecipano, su richiesta e nell'ambito delle risorse disponibili, allo sviluppo e alla realizzazione di opportuni programmi ambientali nelle Parti contraenti.
2. Su richiesta di una o più Parti contraenti, le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione di disposizioni del presente articolo, qualora non esistano presso altre istanze internazionali idonee modalità di esame di dette controversie, sono esaminate, in vista di una soluzione, dalla Conferenza della Carta.
3. Ai fini del presente articolo, si intendono per:
- a) "Ciclo dell'energia": l'intera catena energetica, comprendente le attività di prospezione, esplorazione, produzione, conversione, immagazzinamento, trasporto, distribuzione e consumo delle diverse forme di energia, il trattamento e l'eliminazione dei rifiuti, nonché lo smantellamento, la cessazione o chiusura di queste attività, riducendo al minimo l'impatto negativo per l'ambiente.

- b) "Impatto ambientale": qualsiasi effetto sull'ambiente, dovuto ad una determinata attività, compresi salute e sicurezza degli esseri umani, flora, fauna, suolo, aria, acqua, clima, paesaggio e monumenti storici o altre strutture fisiche, ovvero l'interazione fra tali fattori; sono anche compresi gli effetti sul patrimonio culturale o le condizioni socio-economiche legate ad alterazioni di questi fattori.
- c) "Miglioramento dell'efficienza energetica": azioni intese a mantenere la stessa unità di produzione (di un bene o di un servizio) senza ridurne la qualità o le prestazioni e riducendo la quantità di energia di alimentazione necessaria.
- d) "Rapporto costo/efficacia": il raggiungimento di un determinato obiettivo ai minimi costi o il raggiungimento ad un costo determinato del massimo beneficio.

ARTICOLO 20

TRASPARENZA

1. Le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie, gli atti amministrativi ad efficacia generale che incidono sugli scambi di materiali e prodotti energetici, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a) rientrano nelle misure soggette alla disciplina di trasparenza del GATT e dei relativi atti correlati.

2. Le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie, gli atti amministrativi ad efficacia generale in vigore in qualsiasi Parte contraente e gli accordi vigenti tra le Parti contraenti, che disciplinano altre questioni contemplate dal presente Trattato, devono essere anche essi pubblicati tempestivamente in modo che le Parti contraenti e gli investitori ne siano informati. Le disposizioni del presente paragrafo non impongono ad una Parte contraente di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione sia d'ostacolo all'applicazione delle leggi, o sia contraria all'interesse pubblico o rechi pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di qualsiasi investitore.
3. Ogni Parte contraente designa uno o più uffici informazioni presso cui rivolgersi per notizie riguardanti le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie e gli atti amministrativi di cui sopra e ne informa tempestivamente il Segretariato che comunica questi dati su richiesta.

ARTICOLO 21

TASSAZIONE

1. Salvo quanto altrimenti disposto nel presente articolo, nessuna disposizione del presente Trattato crea diritti o impone obblighi riguardo alle misure fiscali delle Parti contraenti. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente articolo e qualsiasi altra disposizione del Trattato, le disposizioni del presente articolo prevalgono limitatamente alla Parte contrastante.
2. L'articolo 7, paragrafo 3 si applica alle misure fiscali diverse da quelle sul reddito o sul capitale; esso tuttavia non si applica:

- a) a un vantaggio concesso da una Parte contraente in base alle disposizioni fiscali di qualsiasi convenzione, accordo o intesa descritti al paragrafo 7, lettera a), punto ii); o
 - b) a qualsiasi misura fiscale intesa a garantire l'effettiva riscossione di imposte, salvo se la misura di una Parte contraente opera una discriminazione arbitraria nei confronti di materiali e prodotti energetici originari o destinati all'area di un'altra Parte contraente oppure limita arbitrariamente i vantaggi concessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3.
3. Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 2 e 7 si applicano alle misure fiscali delle Parti contraenti diverse da quelle sul reddito o sul capitale, con l'esclusione di quelle relative:
- a) all'imposizione dell'obbligo di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i vantaggi concessi da una Parte contraente in virtù di disposizioni fiscali di qualsiasi convenzione, accordo o intesa di cui al paragrafo 7, lettera a, punto ii) o derivanti dall'appartenenza a qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica; ovvero
 - b) a qualsiasi misura fiscale intesa ad assicurare l'effettiva riscossione di imposte, salvo se la misura opera una discriminazione arbitraria nei confronti di un investitore di un'altra Parte contraente oppure limita arbitrariamente i vantaggi concessi ai sensi delle disposizioni in materia di investimenti del presente Trattato.
4. L'articolo 29, paragrafi da 2 a 6 si applica alle norme fiscali diverse da quelle del reddito o sul capitale.

5. a) L'articolo 13 si applica alle misure fiscali.

b) Qualora, nel quadro dell'articolo 13, sorga questione sul punto di accertare se una misura fiscale costituisca un'espropriazione o una nazionalizzazione oppure se una misura fiscale ritenuta costituire un'espropriazione sia discriminatoria, si applicano le disposizioni seguenti:

i) L'investitore o la Parte contraente che sostiene trattarsi di espropriazione, sottopone la questione se la misura fiscale costituisca un'espropriazione oppure sia discriminatoria alle competenti autorità fiscali. Se in difetto di tale rinvio ad opera dell'investitore o della Parte contraente gli organi invitati a comporre le controversie ai sensi degli articoli 26, paragrafo 2, lettera c) o 27, paragrafo 2 effettuano un rinvio alle competenti autorità fiscali.

ii) Le autorità fiscali competenti si adoperano, entro il termine di sei mesi da tale rinvio, a risolvere le questioni sottoposte. Se si tratta di questioni di non discriminazione, le competenti autorità fiscali applicano le disposizioni di non discriminazione della pertinente convenzione fiscale oppure, se non esiste una disposizione di non discriminazione nella pertinente convenzione fiscale applicabile alla misura fiscale, o se una convenzione fiscale di questo tipo non è in vigore tra le Parti contraenti interessate, applicano i principi di non discriminazione, secondo il modello di Convenzione sul reddito e il capitale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.

- iii) Gli organi invitati a risolvere le controversie ai sensi degli articoli 26, paragrafo 2, lettera c) o 27, paragrafo 2 possono tener conto di ogni conclusione raggiunta dalle autorità fiscali competenti riguardo al carattere espropriativo della misura. Gli organi tengono conto di ogni conclusione raggiunta dalle autorità fiscali competenti entro il termine di sei mesi stabilito alla lettera b), punto ii) riguardo al carattere discriminatorio della misura. Detti organi possono anche tener conto di ogni conclusione raggiunta dalle autorità fiscali competenti dopo lo spirare del termine di sei mesi.
 - iv) In nessun caso la partecipazione delle autorità fiscali competenti dopo lo spirare del termine di sei mesi di cui alla lettera b), punto ii) può ritardare la procedura di cui agli articoli 26 e 27.
6. A fini di chiarezza, l'articolo 14 non limita il diritto di una Parte contraente di imporre o riscuotere un'imposta mediante ritenuta alla fonte o in altro modo.
7. Ai fini del presente articolo:
- a) il termine "misura fiscale" comprende:
 - i) qualsiasi disposizione sulle imposte della legge nazionale della Parte contraente o di una suddivisione politica di essa o di una sua autorità locale; e
 - ii) qualsiasi disposizione sulle imposte di qualsiasi convenzione per evitare una doppia imposizione e di qualsiasi accordo o intesa internazionale cui è vincolata la Parte contraente.

- b) Sono considerate imposte sul reddito o sul capitale tutte le imposte che colpiscono il reddito e il capitale nella loro globalità o con riguardo a singoli elementi di reddito o di capitale, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di proprietà, imposte su beni, eredità e donazioni o imposte sostanzialmente simili, imposte sugli importi complessivi di retribuzioni o salari corrisposti dalle imprese nonché imposte sulla rivalutazione del capitale.
- c) "Autorità fiscale competente": l'autorità competente conformemente ad un accordo in materia di doppia imposizione in vigore tra le Parti contraenti oppure, se tale accordo non è in vigore, il ministro o il ministero competente in materia fiscale o i loro rappresentanti autorizzati.
- d) A fini di chiarezza, i termini "disposizioni fiscali" e "imposte" non comprendono i dazi doganali.

ARTICOLO 22

IMPRESE STATALI E PRIVILEGIATE

1. Ciascuna Parte contraente assicura che, qualsiasi impresa statale essa costituisca o tenga in essere svolga la propria attività, relativamente alla vendita o alla fornitura di beni e servizi nella sua area, in maniera conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi della parte III del presente Trattato.
2. Nessuna Parte contraente incoraggia o obbliga detta impresa statale a svolgere le proprie attività nella sua area in maniera non conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi di altre disposizioni del presente Trattato.

3. Ciascuna Parte contraente assicura che, se costituisce o mantiene in essere un ente cui delega poteri regolamentari, amministrativi o governativi, detto ente eserciti questi poteri in maniera conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi del presente Trattato.
4. Nessuna Parte contraente incoraggia o obbliga un ente cui concede privilegi esclusivi o speciali a svolgere le proprie attività nella sua area in maniera non conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi del presente Trattato.
5. Ai fini del presente articolo, il termine "ente" comprende qualsiasi impresa, agenzia o altra organizzazione o persona.

ARTICOLO 23

OSSERVANZA DA PARTE DI ENTI TERRITORIALI

1. Ai sensi del presente Trattato, ogni Parte contraente è pienamente responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni del Trattato e adotta le misure ragionevoli e disponibili per garantirne l'osservanza da parte delle autorità regionali, locali e di altro genere nella sua area.
2. Le disposizioni sulla soluzione delle controversie di cui alle parti II, IV e V del presente Trattato possono essere invocate riguardo alle misure che incidono sull'osservanza dello stesso da parte di una Parte contraente che siano adottate da autorità regionali, locali o di altro genere nell'area della Parte contraente.

ARTICOLO 24

ECCEZIONI

1. Il presente articolo non si applica agli articoli 12, 13 e 29.
2. Le disposizioni del presente Trattato, salvo quelle
 - a) di cui al paragrafo 1; e
 - b) quelle relative al punto i), parte III del Trattatonon impediscono alle Parti contraenti di adottare o applicare qualsiasi misura:
 - i) necessaria per la tutela della vita o della salute umana, animale o vegetale;
 - ii) essenziale per l'acquisizione o la distribuzione di materiali e prodotti energetici il cui approvvigionamento scarseggi, per motivi che esorbitano dal controllo di detta Parte contraente, a condizione che la misura rispetti i principi che
 - A) tutte le altre Parti contraenti hanno diritto a una quota equa delle forniture internazionali di tali materiali e prodotti energetici; e
 - B) le misure in contrasto con il presente Trattato cessino non appena siano venute meno le condizioni all'origine di esse; oppure

iii) intesa a beneficiare investitori originari o persone o categorie socialmente o economicamente sfavorite o i loro investimenti e notificata al Segretariato come tale, purché detta misura

A) non abbia un impatto significativo sull'economia di detta Parte contraente; e

B) non effettui discriminazioni tra investitori di qualsiasi altra Parte contraente e investitori di detta Parte contraente non inclusi tra quelli cui è destinata la misura,

a condizione che tali misure non costituiscano forme dissimulate di restrizioni all'attività economica nel settore dell'energia o discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra Parti contraenti o tra investitori o altre persone interessate delle Parti contraenti. Le misure debbono essere debitamente motivate e non devono annullare o pregiudicare qualsiasi vantaggio che una o più altre Parti contraenti possono ragionevolmente attendersi ai sensi del presente Trattato, in misura superiore allo stretto necessario per conseguire tal fine.

3. Le disposizioni del presente Trattato, salvo quelle di cui al paragrafo 1, non possono essere interpretate nel senso di impedire a qualsiasi Parte contraente di adottare qualsiasi misura che essa ritenga necessaria:

a) per la tutela dei propri interessi essenziali di sicurezza, compresi quelli:

i) relativi alle forniture di materiali e prodotti energetici a un'istituzione militare; o

- ii) decisi in tempo di guerra, conflitto armato o altra emergenza nelle relazioni internazionali;
- b) per attuare le politiche nazionali in materia di non proliferazione di armi nucleari o di altri dispositivi nucleari esplosivi o necessarie per adempiere ai suoi obblighi e intese derivanti dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari, dagli orientamenti per i fornitori di materie nucleari e da altri obblighi o intese internazionali in materia di non proliferazione nucleare; o
- c) per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Detta misura non deve costituire una forma dissimulata di restrizione al transito.

- 4. Le disposizioni del presente Trattato sulla concessione del trattamento della nazione più favorita non obbligano alcuna Parte contraente ad estendere agli investitori di un'altra Parte contraente un trattamento preferenziale:
 - a) derivante dalla sua qualità di membro di un'area di libero scambio, unione doganale o economica; o
 - b) concesso in virtù di un accordo bilaterale o multilaterale di cooperazione economica tra Stati che erano parti costituenti dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, in attesa che le loro reciproche relazioni economiche siano istituite su base definitiva.

ARTICOLO 25

ACCORDI DI INTEGRAZIONE ECONOMICA

1. Le disposizioni del presente Trattato non possono essere interpretate nel senso di obbligare una Parte contraente che è membro di un accordo di integrazione economica, in appresso designato "AIE", ad estendere, mediante il trattamento della nazione più favorita, ad un'altra Parte contraente che non ne sia membro, qualsiasi trattamento preferenziale applicabile tra le parti membri di detto "AIE".
2. Ai fini del paragrafo 1, un "AIE" significa un accordo che liberalizza sostanzialmente, tra l'altro, il commercio e l'investimento, stabilendo l'assenza o la soppressione di sostanzialmente ogni forma di discriminazione tra o all'interno delle parti mediante la soppressione delle misure di discriminazione in vigore e/o il divieto di nuove o più rigorose misure di discriminazione, sia al momento dell'entrata in vigore di detto accordo che entro un periodo di tempo ragionevole.
3. Il presente articolo non incide sull'applicazione del GATT e degli atti correlati, ai sensi dell'articolo 29.

PARTE V

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 26

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA UN INVESTITORE E UNA PARTE CONTRAENTE

1. Le controversie tra una Parte contraente riguardanti la presunta violazione di un obbligo posto a suo carico a norma della parte III e un investitore di un'altra Parte contraente, in relazione a un suo investimento nell'area della prima sono da risolvere ove possibile in via amichevole.
2. Ove tali controversie non possano risolversi secondo le disposizioni del paragrafo 1 entro il termine di tre mesi dalla data in cui una delle Parti della controversia abbia richiesto la soluzione amichevole, l'investitore interessato, può scegliere di sottoporre la controversia per essere decisa:
 - a) alle corti o ai tribunali amministrativi della Parte contraente parte della controversia;
 - b) in conformità a qualsiasi procedura applicabile di soluzione di controversie concordata in precedenza; o
 - c) in conformità dei seguenti paragrafi del presente articolo.

3. a) Fatto salvo unicamente il disposto delle lettere b) e c), ciascuna Parte contraente presta il proprio consumo incondizionato a sottoporre una controversia all'arbitrato o alla conciliazione internazionale in conformità alle disposizioni del presente articolo.
- b) i) Le Parti contraenti elencate nell'allegato ID non prestano il loro consenso incondizionato ove l'investitore abbia in precedenza sottoposto la controversia in conformità al paragrafo 2, lettere a) o b).

ii) A fini della trasparenza, ciascuna Parte contraente elencata nell'allegato ID invia al Segretariato una comunicazione scritta sulle proprie politiche, prassi e condizioni in materia, non oltre la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, in conformità dell'articolo 39 o del deposito del suo strumento di adesione, in conformità dell'articolo 41.
- c) Una Parte contraente elencata nell'allegato IA non presta il proprio consenso incondizionato rispetto ad una controversia sorta in merito all'ultima frase dell'articolo 10, paragrafo 1.
4. Qualora un investitore scelga di sottoporre la controversia per soluzione ai sensi del paragrafo 2, lettera c), deve anche notificare per iscritto il proprio consenso a che la controversia sia sottoposta a:
 - a) i) il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (International Centre for Settlement of Investment Disputes), istituito conformemente alla Convenzione per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e soggetti di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965 (in appresso denominata "Convenzione ICSID"), se la Parte contraente dell'investitore e la Parte contraente parte della controversia sono entrambe parti della Convenzione ICSID; o

- ii) il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti, istituito conformemente alla Convenzione di cui alla lettera a), punto i) in conformità del regolamento che disciplina il Servizio aggiuntivo per la gestione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro, in appresso designato "Regolamento del Servizio aggiuntivo", se la Parte contraente dell'investitore o la Parte contraente parte della controversia, ma non entrambe, è parte della Convenzione ICSID;
 - b) un unico arbitro o un tribunale arbitrale ad hoc, costituito in conformità del regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale, (in appresso denominata "UNCITRAL"); o
 - c) un procedimento arbitrale da parte dell'Istituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma.
5. a) Per il consenso di cui al paragrafo 3, unitamente al consenso dell'investitore espresso per iscritto ai sensi del paragrafo 4, si considera ricorrere il requisito riguardante:
- i) il consenso per iscritto delle parti di una controversia ai fini del capitolo II della Convenzione ICSID e del Regolamento del Servizio aggiuntivo; e
 - ii) un "accordo per iscritto" ai fini dell'articolo II della Convenzione delle Nazioni Unite per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. New York, 10 giugno 1958, in appresso designata "Convenzione di New York".

- iii) "l'accordo scritto delle parti di un contratto" ai fini dell'articolo 1 del regolamento arbitrale UNCITRAL.
 - b) Qualsiasi arbitrato ai sensi del presente articolo ha luogo, su richiesta di qualsiasi parte della controversia, in uno Stato che è parte delle Convenzioni di New York. Le pretese sottoposte ad arbitrato si considerano sorte da un rapporto o un'operazione commerciale ai fini dell'articolo I di tale Convenzione.
6. Un tribunale istituito in virtù del paragrafo 4 decide sulle questioni oggetto di controversia in conformità del presente Trattato e delle norme e di principi applicabili del diritto internazionale.
 7. Un investitore diverso da una persona fisica avente la nazionalità di una Parte contraente parte della controversia alla data del consenso per iscritto di cui al paragrafo 4 e che, prima dell'insorgere di una controversia tra esso e detta Parte contraente, è controllato da investitori di un'altra Parte contraente, è considerato, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b) della Convenzione ICSID, come un "cittadino di un altro Stato contraente" e ai fini dell'articolo 1, paragrafo 6 del Regolamento del Servizio aggiuntivo, è considerato un "cittadino di un altro Stato".
 8. Il lodo arbitrale, che può comprendere una liquidazione di interessi, è inappellabile e vincolante per le Parti della controversia. Un lodo arbitrale riguardante una misura di un'autorità o ente territoriale della Parte contraente parte della controversia stabilisce che la Parte contraente possa pagare il risarcimento in moneta in luogo di qualsiasi altro rimedio (remedy) concesso. Ciascuna Parte contraente provvede senza indugio alla sua esecuzione e adotta disposizioni per rendere esecutivo detto lodo arbitrale nella propria area.

ARTICOLO 27

SOLUZIONE DI CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Le Parti contraenti si adoperano affinché le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato siano risolte attraverso i canali diplomatici.
2. Se una controversia non è stata risolta in conformità del paragrafo 1 entro un periodo ragionevole, salvo se altrimenti previsto nel presente Trattato o se diversamente concordato per iscritto dalle Parti contraenti, e salvo per quanto riguarda l'applicazione o l'interpretazione dell'articolo 6 o 19 o, per le Parti contraenti elencate nell'allegato IA, l'ultima frase dell'articolo 10, paragrafo 1, una o l'altra delle Parti, previa notifica per iscritto all'altra Parte della controversia, può sottoporre la questione ad un tribunale arbitrale ad hoc ai sensi del presente articolo.
3. Questo tribunale arbitrale ad hoc è costituito come segue:
 - a) la Parte contraente che avvia il procedimento nomina un membro del tribunale e informa l'altra Parte contraente parte della controversia della sua nomina, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2 da parte dell'altra Parte contraente;
 - b) entro 60 giorni dal ricevimento della notifica per iscritto di cui al paragrafo 2, l'altra Parte contraente parte della controversia nomina un membro. Se la nomina non avviene entro il termine prescritto, la Parte contraente che ha avviato il procedimento può richiedere, entro 90 giorni dal ricevimento della notifica per iscritto di cui al paragrafo 2, che la nomina sia effettuata in conformità della lettera d);

- c) le Parti contraenti parti della controversia nominano un terzo membro, che ha la funzione di presidente del tribunale arbitrale e che non può avere la nazionalità o cittadinanza di una Parte contraente parte della controversia. Se, entro 150 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, le Parti contraenti non riescono ad accordarsi sulla nomina del terzo membro, questa avviene ai sensi della lettera d), su richiesta di ognuna delle Parti contraenti che deve essere presentata entro 180 giorni dal ricevimento della notifica;
- d) le nomine cui procedere in conformità del presente paragrafo, sono effettuate dal Segretario generale della Corte permanente dell'arbitrato internazionale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta in tal senso. Se il Segretario generale non può assolvere questo compito, le nomine sono effettuate dal Primo segretario dell'ufficio di presidenza. Se quest'ultimo, a sua volta, non può assolvere il compito, le nomine sono effettuate dal vicario più anziano;
- e) le nomine effettuate in conformità delle lettere da a) a d), debbono essere basate sulla competenza e sull'esperienza delle persone da nominare, in particolare in relazione alle materie oggetto del presente Trattato;
- f) in assenza di un accordo in senso contrario tra le Parti contraenti, si applicano le regole di arbitrato di UNCITRAL, tranne per quanto modificato dalla Parti contraenti parte della controversia o dagli arbitri. Il tribunale adotta le proprie decisioni a maggioranza dei suoi membri;

- g) il tribunale decide sulla controversia in conformità del presente Trattato e delle norme e dei principi applicabili del diritto internazionale;
- h) il lodo arbitrale ha carattere inappellabile e vincolante per le Parti contraenti parti della controversia;
- i) qualora, nel pronunciare un lodo arbitrale, un tribunale constati che una misura di un governo o autorità, regionale o locale, nell'area di una Parte contraente elencata nella parte I dell'allegato P non è conforme al presente Trattato, ciascuna parte della controversia può invocare il disposto della parte II dell'allegato P;
- j) le spese del tribunale, compreso il compenso spettante ai suoi membri, sono sostenute in parti uguali dalle Parti contraenti parti della controversia. Tuttavia, il tribunale può, a sua discrezione, stabilire che una percentuale maggiore dei costi sia a carico di una delle Parti contraenti parte della controversia;
- k) salvo diverso accordo delle Parti contraenti parti della controversia, il tribunale siede all'Aia e utilizza la sede e i servizi della Corte permanente di arbitrato;
- l) una copia del lodo arbitrale è depositata presso il Segretariato che provvede a divulgarla.

ARTICOLO 28

NON APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 27 A TALUNE CONTROVERSIE

Una controversia tra le Parti contraenti sull'applicazione o l'interpretazione dell'articolo 5 o 29 non può essere risolta in base all'articolo 27, salvo se altrimenti convenuto dalle Parti contraenti contendenti.

PARTE VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 29

DISPOSIZIONI PROVVISORIE SU QUESTIONI COMMERCIALI

1. Fintanto che qualsiasi Parte contraente non è membro né del GATT e atti correlati, si applicano agli scambi di materiali e prodotti energetici le disposizioni del presente articolo.
2. a) Gli scambi di materiali e prodotti energetici tra Parti contraenti delle quali almeno una non è membro del GATT o di un atto correlato pertinente, sono disciplinati, fatto salvo il disposto di cui alle lettere b) e c) e le eccezioni e regole di cui all'allegato G, dalle disposizioni del GATT 1947 e atti correlati, in vigore il 1° marzo 1994 e applicate fra i membri del GATT 1947 relativamente ai materiali e prodotti energetici, come se tutte le Parti contraenti fossero membri del GATT 1947 e degli atti correlati.

- b) Gli scambi di una Parte contraente che in precedenza faceva parte dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, possono invece essere disciplinati, fatto salvo il disposto dell'allegato TFU, da un accordo tra due o più di detti Stati fino al 1° dicembre 1999 ovvero sino all'ammissione al GATT di detta parte contraente, se precedente.
 - c) La lettera a) non si applica relativamente agli scambi fra due membri del GATT, se uno di essi non è membro del GATT 1947.
3. Ogni firmatario del presente Trattato ed ogni Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica che accede al presente Trattato, alla data della firma o del deposito del suo strumento di adesione, fornisce al Segretariato un elenco di tutte le tariffe e degli altri oneri, prelevati ai materiali e prodotti energetici al momento dell'importazione o esportazione, indicando il livello applicato alla data della firma o del deposito. Qualsiasi modifica di detti tariffe e oneri deve essere notificata al Segretariato che ne informa le Parti contraenti.
4. Ciascuna Parte contraente si impegna a non aumentare dette tariffe o altri oneri prelevati al momento dell'importazione o esportazione:
- a) nel caso dell'importazione di materiali e prodotti energetici descritti nella parte I dell'elenco relativo alle Parti contraenti di cui all'articolo II del GATT, oltre il livello ivi stabilito, se la Parte contraente è membro del GATT;

b) nel caso dell'esportazione di materiali e prodotti energetici e della loro importazione, oltre il livello notificato più recentemente al Segretariato, se la Parte contraente non è membro del GATT, salvo se ciò sia consentito dal disposto applicabile in virtù del paragrafo 2, lettera a).

5. Una parte contraente può aumentare le tariffe o altri oneri oltre il livello di cui al paragrafo 4 soltanto se:

a) nel caso di una tariffa o altro onere prelevati al momento dell'importazione, ciò non è incompatibile con le disposizioni applicabili del GATT diverse da quelle del GATT e atti correlati elencate nell'allegato G e le corrispondenti disposizioni del GATT 1994 ed atti correlati; ovvero

b) essa ha notificato al Segretariato, nella massima misura possibile ai sensi delle proprie procedure legislative, la sua proposta di detto aumento, ha fornito alle altre Parti contraenti interessate ragionevoli possibilità di consultazione in merito alla proposta e ha preso in considerazione eventuali osservazioni di dette Parti contraenti.

6. I firmatari si impegnano ad avviare negoziati, non oltre il 1° gennaio 1995, al fine di stipulare entro il 1° gennaio 1998, come opportuno alla luce degli sviluppi nel sistema commerciale mondiale, un testo di modifica del presente Trattato che, fatte salve le condizioni in esso stabilite, impegni ciascuna Parte contraente a non aumentare dette tariffe o oneri oltre il livello stabilito nella modifica.

7. L'allegato D si applica alle controversie riguardanti la conformità alle disposizioni applicabili agli scambi in virtù del presente articolo e, alle controversie concernenti l'osservanza dell'articolo 5 tra Parti contraenti di cui almeno una non è membro del GATT, salvo se altrimenti convenuto da entrambe le Parti contraenti e che l'allegato D non si applichi a qualsiasi controversia tra le Parti contraenti derivante sostanzialmente da un accordo che:
- a) è stato notificato in conformità e risponde agli altri requisiti del paragrafo 2, lettera b) e dell'allegato TFU; o
 - b) istituisce una zona di libero scambio o un'unione doganale come descritto all'articolo XXIV del GATT.

ARTICOLO 30

SVILUPPI NEGLI ACCORDI COMMERCIALI INTERNAZIONALI

Alla luce dell'Atto finale, fatto a Marrakesh il 15 aprile 1994, che integra i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, le Parti si impegnano a considerare, non oltre il 1° luglio 1995 o non oltre l'entrata in vigore del presente Trattato, se successiva, opportuni emendamenti al presente Trattato in vista dell'adozione di detti emendamenti da parte della Conferenza della Carta.

ARTICOLO 31

APPARECCHIATURE CONNESSE CON L'ENERGIA

La Conferenza della Carta provvisoria, alla sua prima riunione, inizia ad esaminare l'inserimento di apparecchiature connesse con l'energia nelle disposizioni commerciali del presente Trattato.

ARTICOLO 32

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Riconoscendo la necessità di un periodo di tempo per adeguarsi ai requisiti di un'economia di mercato, una Parte contraente elencata nell'allegato T può sospendere temporaneamente il pieno adempimento dei suoi obblighi derivanti da una qualsiasi o più delle seguenti disposizioni del presente Trattato, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 6:

Articolo 6, paragrafi 2 e 5

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 7 - misure specifiche

Articolo 14, paragrafo 1, lettera d) - unicamente per quanto riguarda il trasferimento dei redditi non spesi

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafi 1 e 3.

2. Le altre Parti contraenti assistono qualsiasi Parte contraente che abbia sospeso il pieno adempimento ai sensi del paragrafo 1, a realizzare le condizioni per poter porre fine alla sospensione. L'assistenza è fornita nella forma da esse considerata più efficace a far fronte alle necessità notificate ai sensi del paragrafo 4, lettera c), comprese, ove opportuno, intese bilaterali o multilaterali.
3. Le disposizioni applicabili, le tappe verso la piena attuazione di ciascuna di esse, le misure da adottare e la data o, a titolo eccezionale, un avvenimento contingente in cui ogni tappa sarà completata e le misure adottate, sono elencate per ciascuna Parte contraente che richiede periodi di transizione, nell'allegato T. Ciascuna Parte contraente adotta la misura elencata alla data indicata per la pertinente disposizione e la tappa, come stabilito nell'allegato T. Le Parti contraenti che hanno temporaneamente sospeso il pieno adempimento ai sensi del paragrafo 1, si adoperano a realizzare il pieno adempimento ai relativi obblighi, entro il 1° luglio 2001. Qualora una Parte contraente ritenga necessario, a causa di circostanze eccezionali, chiedere che il periodo di detta sospensione temporanea sia prolungato o che sia introdotta una qualsiasi sospensione temporanea, non indicata in precedenza nell'allegato T, la decisione su una richiesta di modifica dell'allegato T è adottata dalla Conferenza della Carta.
4. Una Parte contraente che abbia invocato un periodo transitorio notifica al Segretariato almeno una volta ogni 12 mesi quanto segue:
 - a) l'attuazione di ogni misura elencata nel suo allegato T e i progressi generali verso il pieno adempimento;

- b) i progressi che prevede di compiere nei 12 mesi successivi verso il pieno adempimento dei suoi obblighi, gli eventuali problemi previsti e le sue proposte per risolverli;
- c) la necessità di assistenza tecnica per facilitare il completamento delle tappe di cui all'allegato T, necessarie per la piena attuazione del presente Trattato o per far fronte a qualsiasi problema notificato conformemente alla lettera b) e per promuovere altre riforme necessarie per l'orientamento al mercato e l'ammodernamento del suo settore energetico;
- d) qualsiasi eventuale necessità di presentare una richiesta del tipo indicato al paragrafo 3;

5. Il Segretariato:

- a) comunica a tutte le Parti contraenti le notifiche di cui al paragrafo 4;
- b) diffonde e promuove attivamente, avvalendosi ove opportuno delle intese esistenti nell'ambito di altre organizzazioni internazionali, il soddisfacimento delle richieste e delle offerte di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera c);
- c) invia alla fine di ogni semestre a tutte le Parti contraenti un riassunto di tutte le notifiche inviate ai sensi del paragrafo 4, lettera a) o d).

6. La Conferenza della Carta verifica annualmente i progressi compiuti dalle Parti contraenti nell'attuazione del disposto del presente articolo e il soddisfacimento delle richieste e delle offerte di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera c). Nel corso di tale riesame, essa può decidere di intervenire nel modo opportuno.

PARTE VII

STRUTTURA E ISTITUZIONI

ARTICOLO 33

PROTOCOLLI E DICHIARAZIONI SULLA CARTA DELL'ENERGIA

1. La Conferenza della Carta può autorizzare il negoziato di vari protocolli o dichiarazioni sulla Carta dell'energia per perseguire gli obiettivi e i principi della Carta.
2. Qualsiasi firmatario della Carta può partecipare ai negoziati.
3. Uno Stato o un'Organizzazione regionale d'integrazione economica non divengono parte di un protocollo o di una dichiarazione se non sono, o non divengono nello stesso tempo, firmatari della Carta e Parte contraente del presente Trattato.
4. Fatti salvi il paragrafo 3 e il paragrafo 6, lettera a), le disposizioni finali che si applicano ad un protocollo sono definite in tale protocollo.
5. Un protocollo si applica soltanto alle Parti contraenti che consentono di esservi vincolate e lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti che non sono parti del protocollo.
6. a) Un protocollo può assegnare compiti alla Conferenza della Carta e funzioni al Segretariato a condizione che ciò non avvenga in base ad una modifica ad un protocollo a meno che tale modifica è approvata dalla Conferenza della Carta, approvazione che non è soggetta ad alcuna delle disposizioni del protocollo che sono consentite dalla lettera b).

- b) Un protocollo che prevede decisioni che devono essere prese dalla Conferenza della Carta, può, fatta salva la lettera a), contemplare, relativamente a dette decisioni:
 - i) regole di votazione diverse da quelle contenute nell'articolo 36;
 - ii) che soltanto le parti del protocollo siano considerate Parti contraenti ai sensi dell'articolo 36 o autorizzate a votare in conformità delle regole stabilite nel protocollo.

ARTICOLO 34

CONFERENZA DELLA CARTA DELL'ENERGIA

1. Le Parti contraenti si riuniscono periodicamente nella Conferenza della Carta dell'energia (qui designata la "Conferenza della Carta"), alla quale ogni Parte contraente ha diritto ad essere rappresentata da un membro. Le riunioni ordinarie si svolgono ad intervalli stabiliti dalla Conferenza della Carta.
2. Possono essere convocate riunioni straordinarie della Conferenza della Carta, a date stabilite da quest'ultima o su richiesta scritta di una Parte contraente, a condizione che essa sia sostenuta da almeno un terzo delle Parti contraenti entro sei settimane dalla data in cui il Segretariato ha comunicato la richiesta alle parti contraenti.

3. Le funzioni della Conferenza della Carta sono:

- a) eseguire i compiti ad essa conferiti dal presente Trattato e da qualsiasi protocollo;
- b) seguire e facilitare l'attuazione dei principi della Carta e delle disposizioni del presente Trattato e dei protocolli;
- c) facilitare, in conformità al presente Trattato e ai protocolli il coordinamento di opportune misure generali per attuare i principi della Carta;
- d) esaminare e adottare programmi di lavoro che saranno eseguiti dal Segretariato;
- e) esaminare e approvare conti annuali e il bilancio preventivo del Segretariato;
- f) esaminare e approvare o adottare le clausole di qualsiasi accordo sulla sede o di altro genere, ivi compresi i privilegi e le immunità considerati necessari per la Conferenza della Carta e il Segretariato;
- g) incoraggiare un impegno di cooperazione inteso ad agevolare e promuovere le riforme orientate al mercato e l'ammodernamento dei settori energetici nei paesi in fase di transizione economica dell'Europa centrale e orientale e dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche;
- h) autorizzare e approvare i poteri di negoziare dei protocolli, ed esaminarne e adottarne i testi e relative modifiche;

- i) autorizzare il negoziato di dichiarazioni e approvarne il rilascio;
 - j) decidere sulle adesioni al presente Trattato;
 - k) autorizzare i negoziati, esaminare e approvare o adottare gli accordi di associazione;
 - l) esaminare e adottare testi di modifica al presente Trattato;
 - m) esaminare e approvare modifiche e cambiamenti tecnici degli allegati al presente Trattato;
 - n) nominare il Segretario generale e adottare tutte le decisioni necessarie per la costituzione e il funzionamento del Segretariato, compresi la struttura, il livello dell'organico e le condizioni di assunzione di funzionari e impiegati.
4. Nello svolgimento dei suoi compiti, la Conferenza della Carta, tramite il Segretariato, coopera utilizzandoli il più possibile, in chiave di economia ed efficienza, con i servizi e i programmi di altre istituzioni ed organizzazioni aventi competenze riconosciute in campi attinenti agli obiettivi del presente Trattato.
5. La Conferenza della Carta può istituire, se ritenuto opportuno, organi sussidiari, ove lo consideri opportuno per l'esecuzione dei suoi compiti.
6. La Conferenza della Carta esamina e adotta norme procedurali e finanziarie.

7. Nel 1999 e successivamente ad intervalli (non superiori a cinque anni), che saranno decisi dalla Conferenza della Carta, quest'ultima riesamina accuratamente i compiti previsti dal presente Trattato rispetto al grado di attuazione delle disposizioni del Trattato e dei protocolli. A conclusione di ogni riesame, la Conferenza della Carta può modificare o abolire i compiti di cui al paragrafo 3 e può sollevare il Segretariato dalle sue funzioni.

ARTICOLO 35

SEGRETARIATO

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Conferenza della Carta ha un Segretariato che si compone del Segretario generale e del personale strettamente necessario a garantire prestazioni efficienti.
2. Il Segretario generale è nominato dalla Conferenza della Carta. La prima nomina è per un periodo massimo di cinque anni.
3. Nell'adempimento dei suoi compiti, il Segretariato è responsabile nei confronti della Conferenza della Carta cui deve riferire.
4. Il Segretariato fornisce alla Conferenza della Carta tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti ed esegue le funzioni che gli sono assegnate dal presente Trattato e da qualsiasi protocollo nonché qualsiasi altra funzione assegnatagli dalla Conferenza della Carta.

5. Il Segretariato può concludere le intese amministrative e contrattuali che possano rivelarsi necessarie per l'adempimento dei suoi compiti.

ARTICOLO 36

VOTAZIONI

1. L'unanimità delle Parti contraenti presenti e votanti alla riunione è necessaria per le decisioni della Conferenza della Carta riguardanti le seguenti questioni:
 - a) l'adozione di modifiche del presente Trattato diverse da quelle di cui agli articoli 34 e 35 e all'allegato T;
 - b) l'approvazione di adesioni al presente Trattato in base all'articolo 41, di Stati o Organizzazioni regionali di integrazione economica non firmatari della Carta alla data del 16 giugno 1995;
 - c) l'autorizzazione a negoziare, approvare o adottare il testo di accordi di associazione;
 - d) l'approvazione di modifiche agli allegati EM, NI, G e B;
 - e) l'approvazione di cambiamenti tecnici degli allegati al presente Trattato; e
 - f) l'approvazione delle nomine effettuate dal Segretario generale dei membri del collegio, ai sensi dell'allegato D, paragrafo 7.

Le Parti contraenti compiono ogni sforzo per raggiungere un accordo mediante consensus su qualsiasi altra questione per la quale il presente Trattato prevede la loro decisione. Se non è possibile raggiungere un accordo mediante consensus, si applicano i paragrafi da 2 a 5.

2. Le decisioni riguardanti questioni di bilancio di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera e), sono adottate a maggioranza qualificata delle Parti contraenti i cui contributi, valutati secondo quanto specificato nell'allegato B, rappresentano complessivamente almeno tre quarti dei contributi totali valutati ivi specificati.
3. Le decisioni sulle questioni di cui all'articolo 34, paragrafo 7, sono adottate a maggioranza di tre quarti dalle Parti contraenti.
4. Ad eccezione dei casi di cui ai paragrafi 1, lettere da a) a f), paragrafi 2 e 3, e fatto salvo il paragrafo 6, le decisioni previste dal presente Trattato, sono adottate a maggioranza di tre quarti dalle Parti contraenti presenti e votanti alla riunione della Conferenza della Carta alla quale sono decise tali questioni.
5. Ai fini del presente articolo, per "Parti contraenti presenti e votanti" si intendono le Parti contraenti presenti che esprimono un voto favorevole o contrario, restando inteso che la Conferenza della Carta può decidere norme procedurali per consentire che tali decisioni siano prese dalle Parti contraenti per corrispondenza.
6. Salvo quanto previsto al paragrafo 2, le decisioni di cui al presente articolo sono valide soltanto se prese con il sostegno della maggioranza semplice delle Parti contraenti.

7. Ad un'Organizzazione regionale di integrazione economica nelle votazioni compete un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti del presente Trattato; sempreché detta Organizzazione non eserciti il diritto di voto qualora lo esercitino i suoi Stati membri e viceversa.
8. Qualora si verificchino persistenti ritardi nell'adempimento degli obblighi finanziari di una Parte contraente in base al presente Trattato, la Conferenza della Carta può sospendere in tutto o in parte i diritti di tale Parte contraente.

ARTICOLO 37

PRINCIPI FINANZIARI

1. Le spese di rappresentanza alle riunioni sono a carico di ciascuna Parte contraente della Conferenza della Carta e dei suoi organi sussidiari.
2. Le spese relative alle riunioni della Conferenza della Carta e degli organi sussidiari sono considerate spese del Segretario.
3. Le spese del Segretariato sono sostenute dalle Parti contraenti a mezzo di contributi determinati in funzione della loro capacità economica nella misura precisata dall'allegato B, il cui disposto può essere modificato in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d).
4. Un protocollo contiene disposizioni per garantire che le spese del Segretariato derivanti da detto protocollo siano a carico delle parti di esso.

5. La Conferenza della Carta può inoltre accettare contributi volontari, da una o più Parti contraenti o da altre fonti. Le spese coperte da questi contributi non sono considerate spese del Segretariato ai sensi del paragrafo 3.

PARTE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 38

FIRMA

Il presente Trattato è aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni regionali d'integrazione economica che hanno firmato la Carta a Lisbona dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995.

ARTICOLO 39

RATIFICA, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE

Il presente Trattato è soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione dei firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario.

ARTICOLO 40

APPLICAZIONE AI TERRITORI

1. Qualsiasi Stato o Organizzazione regionale d'integrazione economica può al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare, mediante dichiarazione depositata presso il depositario, che il Trattato è vincolante per esso in ordine a tutti i territori delle cui relazioni internazionali esso è responsabile, ovvero per uno o più di essi. Tale dichiarazione ha effetto dalla data di entrata in vigore del Trattato per tale Parte contraente.
2. Successivamente ogni Parte contraente può con dichiarazione depositata presso il depositario, impegnarsi ai sensi del presente Trattato relativamente ad altri territori specificati nella dichiarazione. Rispetto a tali territori, il Trattato entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento di tale dichiarazione da parte del depositario.
3. Qualsiasi dichiarazione espressa ai sensi dei due paragrafi precedenti può essere revocata, rispetto a territori specificati in tale dichiarazione mediante notifica al depositario. Fatto salvo il disposto dell'articolo 47, paragrafo 3, la revoca ha effetto dopo un anno dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del depositario.
4. La definizione di "Area" all'articolo 1, paragrafo 10 dev'essere interpretata tenendo presente ogni dichiarazione depositata ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 41

ADESIONE

Il presente Trattato è aperto, a decorrere dalla data in cui il Trattato è stato chiuso alla firma, all'adesione degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato la Carta, secondo modalità che devono essere approvate dalla Conferenza della Carta. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

ARTICOLO 42

EMENDAMENTI

1. Ogni Parte contraente può proporre emendamenti al presente Trattato.
2. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento è comunicato dal Segretariato alle Parti contraenti almeno tre mesi prima della data in cui se ne propone l'adozione da parte della Conferenza della Carta.
3. Gli emendamenti al presente Trattato i cui testi sono stati adottati dalla Conferenza della Carta sono comunicati dal Segretariato al depositario che li sottopone a tutte le Parti contraenti per ratifica, accettazione o approvazione.

4. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti al presente Trattato sono depositati presso il depositario. Gli emendamenti entrano in vigore tra le Parti contraenti che li hanno ratificati, accettati o approvati il novantesimo giorno successivo al deposito presso il depositario degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da almeno tre quarti delle Parti contraenti. In seguito, gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di qualsiasi altra Parte contraente il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte contraente deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione delle modifiche.

ARTICOLO 43

ACCORDI DI ASSOCIAZIONE

1. La Conferenza della Carta può autorizzare il negoziato di accordi di associazione con Stati o con Organizzazioni regionali di integrazione economica o con organizzazioni internazionali per promuovere l'attuazione degli obiettivi e dei principi della Carta e delle disposizioni del presente Trattato o di uno o più protocolli.
2. La relazione così stabilita e i diritti e gli obblighi per uno Stato o un'Organizzazione regionale di integrazione economica o un'Organizzazione internazionale che si associano sono adeguati alle circostanze specifiche dell'associazione e sono sempre stabiliti nell'accordo di associazione.

ARTICOLO 44

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Trattato entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o di adesione ad esso da parte di uno Stato o un'Organizzazione regionale di integrazione economica che è firmataria della Carta alla data del 16 giugno 1995.
2. Per ogni Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica che lo ratifichi, accetti, approvi o che vi aderisca dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il presente Trattato entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
3. Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi strumento depositato da una Organizzazione regionale d'integrazione economica non è calcolato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.

ARTICOLO 45

APPLICAZIONE PROVVISORIA

1. Ciascun firmatario conviene di dare applicazione provvisoria al presente Trattato, nei limiti in cui detta applicazione provvisoria non sia incompatibile con la sua costituzione, le proprie leggi o i propri regolamenti, prima della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 44.

2. a) Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, ogni firmatario, al momento della firma, può consegnare al depositario una dichiarazione secondo cui non può accettare l'applicazione provvisoria. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica ad un firmatario che effettua detta dichiarazione. Detto firmatario può, in qualsiasi momento, revocare mediante notifica per iscritto al depositario la propria dichiarazione.
 - b) Né il firmatario che effettua una dichiarazione ai sensi della lettera a), né i suoi investitori possono usufruire dei vantaggi dell'applicazione provvisoria di cui al paragrafo 1.
 - c) Fatto salvo il disposto della lettera a), ogni firmatario che effettua una dichiarazione ai sensi della lettera a), applica provvisoriamente la parte VII, in attesa dell'entrata in vigore del Trattato per detto firmatario, in conformità dell'articolo 44, nella misura in cui detta applicazione provvisoria non sia incompatibile con le proprie leggi o i propri regolamenti.
3. a) Ogni firmatario può porre fine alla sua applicazione provvisoria del presente Trattato mediante notifica per iscritto al depositario della sua intenzione di non diventare una Parte contraente del Trattato. Per ogni firmatario, la cessazione dell'applicazione provvisoria prende effetto allo spirare del termine di 60 giorni dalla data in cui il depositario ha ricevuto detta notifica per iscritto da parte del firmatario.
 - b) Qualora un firmatario ponga fine alla sua applicazione provvisoria del presente Trattato, ai sensi della lettera a), l'obbligo del firmatario ai sensi del paragrafo 1 di applicare le parti III e V a qualsiasi investimento effettuato nella sua area da investitori di altri firmatari permane pur sempre valido rispetto a questi investimenti per i venti anni successivi alla data effettiva di cessazione, salvo se altrimenti stabilito alla lettera c).

- c) Il disposto della lettera b) non si applica ai firmatari elencati nell'allegato PA. Un firmatario può essere cancellato dall'elenco dell'allegato PA dopo consegna della sua richiesta in tal senso al Depositario.
4. In attesa dell'entrata in vigore del presente Trattato, i firmatari si riuniscono periodicamente nell'ambito della Conferenza della Carta provvisoria, la cui prima riunione è convocata dal Segretariato provvisorio di cui al paragrafo 5, entro 180 giorni dalla data di apertura alla firma del Trattato, come specificato all'articolo 38.
5. Le funzioni del Segretariato sono svolte in via interinale da un Segretariato provvisorio, fino all'entrata in vigore del presente Trattato, ai sensi dell'articolo 44, e alla costituzione di un Segretariato.
6. I firmatari, in conformità e in osservanza del disposto del paragrafo 1 ovvero del paragrafo 2, lettera c), contribuiscono alle spese del Segretariato provvisorio come se essi fossero Parti contraenti ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3. Qualsiasi modifica apportata dai firmatari all'allegato B cessa al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.
7. Uno Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica che, antecedentemente all'entrata in vigore del presente Trattato, acceda al presente Trattato in conformità dell'articolo 41, ha i diritti e assume gli obblighi di un firmatario ai sensi del presente articolo in attesa dell'entrata in vigore del Trattato.

ARTICOLO 46

RISERVE

Non si possono formulare riserve al presente Trattato.

ARTICOLO 47

RECESSO

1. In qualsiasi momento, dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Trattato per una Parte contraente, quest'ultima può recedere dal Trattato mediante notifica scritta al depositario.
2. Il recesso prende effetto alla scadenza di un anno dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario, ovvero alla data successiva, eventualmente specificata nella notifica di recesso.
3. Le disposizioni del presente Trattato continuano ad applicarsi agli investimenti effettuati nell'area di una Parte contraente da investitori di altre Parti contraenti o nell'area di altre Parti contraenti da investitori di detta Parte contraente, per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data in cui il recesso dal Trattato prende effetto.
4. Tutti i protocolli di cui una Parte contraente è parte cessano di essere in vigore per detta Parte alla data effettiva del suo recesso dal presente Trattato.

ARTICOLO 48

STATUS DEGLI ALLEGATI E DELLE DECISIONI

Gli allegati al presente Trattato e le decisioni di cui all'allegato 2 dell'Atto Finale della Conferenza europea della Carta dell'energia, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994 sono parti integranti del Trattato.

ARTICOLO 49

DEPOSITARIO

Il Governo della Repubblica del Portogallo è il depositario del presente Trattato.

ARTICOLO 50

TESTI AUTENTICI

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato nelle lingue inglese, francese, tedesca, italiana, russa e spagnola; ciascun testo facente ugualmente fede, in un originale che sarà depositato presso il Governo della Repubblica del Portogallo.

ALLEGATI AL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA

EECH/Allegati ad A1/i 2

INDICE

	pagina
1. ALLEGATO EM MATERIALI E PRODOTTI ENERGETICI (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4)	6
2. ALLEGATO NI MATERIALI E PRODOTTI ENERGETICI NON RICOMPRESI NELLA DEFINIZIONE DI "ATTIVITÀ ECONOMICA NEL SETTORE DELL'ENERGIA" (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5)	10
3. ALLEGATO TRM NOTIFICA E SOPPRESSIONE (TRIM) (ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4)	11
4. ALLEGATO N ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE CHIEDONO ALMENO 3 AREE DISTINTE INTERESSATE AD UN TRANSITO (ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 10, lettera a))	14
5. ALLEGATO VC ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE HANNO ASSUNTO IMPEGNI VOLONTARI VINCOLANTI CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3 (ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6)	15
6. ALLEGATO ID ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE NON CONSENTONO AD UN INVESTITORE DI SOTTOPORRE LA STESSA CONTROVERSIA ALL'ARBITRATO INTERNAZIONALE IN UNA FASE SUCCESSIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 (ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), punto ii))	16

7.	ALLEGATO IA ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE NON CONSENTONO AD UN INVESTITORE O PARTE CONTRAENTE DI SOTTOPORRE AD ARBITRATO INTERNAZIONALE UNA CONTROVERSIA RIGUARDANTE L'ULTIMA FRASE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1 (ai sensi degli articoli 26, paragrafo 3, lettera c) e 27, paragrafo 2)	18
8.	ALLEGATO P PROCEDURA SPECIALE PER LE CONTROVERSIE A LIVELLO TERRITORIALE (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera i))	19
9.	ALLEGATO G ECCEZIONI E REGOLE IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL GATT E DEGLI ATTI CORRELATI (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a)	22
10.	ALLEGATO TFU DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ACCORDI COMMERCIALI TRA STATI CHE ERANO PARTI COSTITUENTI DELL'EX UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera b))	29
11.	ALLEGATO D DISPOSIZIONI PROVVISORIE PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE COMMERCIALI (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7))	32
12.	ALLEGATO B FORMULA PER LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DELLA CARTA (ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3)	43

13.	ALLEGATO PA ELENCO DEI FIRMATARI CHE NON ACCETTANO L'OBBLIGO DI APPLICAZIONE PROVVISORIA DELL'ARTICOLO 45, PARAGRAFO 3, LETTERA b)) (ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera c))	44
14.	ALLEGATO T MISURE TRANSITORIE DELLE PARTI CONTRAENTI (ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1))	45

1. ALLEGATO EM

MATERIALI E PRODOTTI ENERGETICI (ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4)

Energia nucleare	26.12	minerali di uranio o di torio e loro concentrati
	26.12.10	Minerali di uranio e loro concentrati.
	26.12.20	Minerali di torio e loro concentrati
	28.44	Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti.
	28.44.10	Uranio naturale e suoi composti.
	28.44.20	Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti.
	28.44.30	Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti.
	28.44.40	Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 28.44.10, 28.44.20 o 28.44.30.

28.44.50 Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari.

28.45.10 Acqua pesante (ossido di deuterio).

Carbone, gas 27.01 Carboni fossili; mattonelle; ovoidi e combustibili naturale, solidi simili ottenuti da carboni fossili.

petrolio e

prodotti

petroliferi,

energia

elettrica

27.02 Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo.

27.03 Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata.

27.04 Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta.

27.05 Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi.

27.06 Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti.

27.07 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici (ad es. benzoli, toluoli, xiloli, naftalene, altre miscele di idrocarburi aromatici, fenoli, oli di creosoto e altri).

27.08 Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali.

27.09 Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.

27.10 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi.

27.11 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi liquefatti:

- gas naturale
- propano
- butani
- etilene, propilene, butilene e butadiene (27.11.14)
- altri

Allo stato gassoso:

- gas naturale
- altri

27.13 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.

27.14 Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asphaltiche.

27.15 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs").

27.16 Energia elettrica

Altre energie

44.01.10 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili.

44.02 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato.

2. ALLEGATO NI

MATERIALI E PRODOTTI ENERGETICI NON RICOMPRESI NELLA DEFINIZIONE DI "ATTIVITÀ ECONOMICA NEL SETTORE DELL'ENERGIA"

(ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5)

- 27.07 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici (ad es. benzoli, toluoli, xiloli, naftalene, altre miscele di idrocarburi aromatici, fenoli, oli di creosoto e altri).
- 44.01.10 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili.
- 44.02 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato.

3. ALLEGATO TRM

NOTIFICA E SOPPRESSIONE (TRIM)

(ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4)

1. Ciascuna Parte contraente notifica al Segretariato tutte le misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali da essa applicate che non sono conformi alle disposizioni dell'articolo 5 entro:

- a) 90 giorni dopo l'entrata in vigore del presente trattato se la Parte contraente è membro del GATT; o
- b) 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato se la Parte contraente non è membro del GATT.

Queste misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, di applicazione generale o specifica sono notificate unitamente alle loro principali caratteristiche.

2. Nel caso di misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, applicate sotto autorità discrezionale, si deve notificare ogni applicazione specifica. Non è necessario divulgare le informazioni che potrebbero pregiudicare i legittimi interessi commerciali di determinate imprese.
3. Ciascuna Parte contraente sopprime tutte le misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, notificate ai sensi del paragrafo 1 entro:

- a) due anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato se la Parte contraente è membro del GATT; o
 - b) tre anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato se la Parte contraente non è membro del GATT.
4. Nei periodi applicabili di cui al paragrafo 3, una Parte contraente non modifica le clausole di qualsiasi misura relativa agli investimenti che incide sugli scambi commerciali che essa notifica in base al paragrafo 1 da quelle prevalenti alla data di entrata in vigore del presente trattato in maniera tale da aumentare il grado di discordanza con le disposizioni dell'articolo 5 del presente trattato.
5. In deroga al disposto del paragrafo 4, una Parte contraente, per non arrecare pregiudizio alle imprese costituite che sono soggette ad una misura relativa agli investimenti che incide sugli scambi commerciali, notificata ai sensi del paragrafo 1, può applicare durante il periodo di soppressione la stessa misura ad un nuovo investimento nei casi seguenti:
- a) i prodotti dell'investimento sono prodotti analoghi a quelli delle imprese costituite; e
 - b) questa applicazione è necessaria per evitare distorsioni concorrenziali tra il nuovo investimento e le imprese costituite.

Qualsiasi misura relativa agli investimenti che incide sugli scambi commerciali, applicata ad un nuovo investimento è notificata al Segretariato. Le clausole di detta misura, in termini di effetti concorrenziali, devono essere equivalenti a quelle applicabili alle imprese costituite e devono cessare allo stesso momento.

6. Qualora uno Stato o un'Organizzazione regionale di integrazione economica aderisca al presente trattato dopo la sua entrata in vigore:
- a) la notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata alla data posteriore fra la data di cui al paragrafo 1 e quella del deposito dello strumento di adesione; e
 - b) il periodo di soppressione termina alla data posteriore fra quella di cui al paragrafo 3 e quella alla quale il trattato entra in vigore per detto Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica.

4. ALLEGATO N

**ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE CHIEDONO ALMENO 3 AREE DISTINTE
INTERESSATE AD UN TRANSITO
(ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 10, lettera a))**

1. Canada e Stati Uniti d'America

5. ALLEGATO VC

**ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE HANNO ASSUNTO IMPEGNI VOLONTARI
VINCOLANTI CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3
(ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6))**

6. ALLEGATO ID

ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE NON CONSENTONO AD UN INVESTITORE DI
SOTTOPORRE LA STESSA CONTROVERSIA ALL'ARBITRATO INTERNAZIONALE IN UNA
FASE SUCCESSIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26
(ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), punto i))

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Australia | 10. Grecia |
| 2. Azerbaigian | 11. Ungheria |
| 3. Bulgaria | 12. Irlanda |
| 4. Canada | 13. Italia |
| 5. Croazia | 14. Giappone |
| 6. Cipro | 15. Kazakistan |
| 7. Repubblica ceca | 16. Norvegia |
| 8. Comunità europee | 17. Polonia |
| 9. Finlandia | 18. Portogallo |

19. Romania

20. Federazione russa

21. Slovenia

22. Spagna

23. Svezia

24. Stati Uniti d’America

7. ALLEGATO IA

**ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE NON CONSENTONO AD UN INVESTITORE O
PARTE CONTRAENTE DI SOTTOPORRE AD ARBITRATO INTERNAZIONALE UNA
CONTROVERSIA RIGUARDANTE L'ULTIMA FRASE DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1
(ai sensi degli articoli 26, paragrafo 3, lettera c) e 27, paragrafo 2)**

1. Australia
2. Canada
3. Ungheria
4. Norvegia

8. ALLEGATO P

PROCEDURA SPECIALE PER LE CONTROVERSIE A LIVELLO TERRITORIALE (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, punto i))

PARTE I

1. Canada
2. Australia

PARTE II

1. Qualora nel pronunciare un lodo arbitrale un tribunale ritenga che una misura di un governo o autorità regionale o locale di una Parte contraente (qui di seguito denominata la "Parte responsabile") non è conforme ad una disposizione del presente trattato, la Parte responsabile adotta le misure ragionevoli disponibili per garantire l'osservanza del Trattato rispetto alla misura.
2. La Parte responsabile, entro trenta giorni dalla data in cui è stato pronunciato il lodo, notifica per iscritto al Segretariato la sua intenzione di assicurare l'osservanza del trattato rispetto alla misura. Il Segretariato presenta quanto prima possibile la notifica alla Conferenza della Carta e comunque non oltre la riunione di quest'ultima successiva al ricevimento della notifica. Se non è possibile assicurare immediatamente l'osservanza, la Parte responsabile dispone di un periodo ragionevole di tempo per farlo. Il periodo ragionevole di tempo è concordato da entrambe le parti della controversia. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, la Parte responsabile propone alla Conferenza della Carta di consentire un periodo ragionevole.

3. Qualora la Parte responsabile omette, entro un periodo di tempo ragionevole, di assicurare l'osservanza in merito alla misura, si adopera a convenire con l'altra Parte contraente parte della controversia (qui di seguito denominata la "Parte lesa"), su richiesta di quest'ultima un risarcimento adeguato, a titolo di soluzione reciprocamente soddisfacente della controversia.
4. Se entro 20 giorni dalla richiesta della Parte lesa, non è stato convenuto un risarcimento soddisfacente, la Parte lesa può, con l'autorizzazione della Conferenza della Carta, sospendere quei suoi obblighi verso la Parte responsabile ai sensi del trattato che essa considera equivalenti a quelli negati dalla misura in questione, sino a quando le Parti contraenti non raggiungano un accordo in merito alla risoluzione della loro controversia oppure la misura difforme è stata resa conforme al trattato.
5. Nell'esaminare gli obblighi da sospendere, la Parte lesa applica i principi e le procedure seguenti:
 - a) la Parte lesa ricerca innanzi tutto di sospendere gli obblighi relativi alla stessa Parte del trattato sulla quale il tribunale ha constatato la violazione;
 - b) se la Parte lesa ritiene non praticabile o efficace sospendere gli obblighi rispetto alla stessa Parte del trattato, essa può cercare di sospendere gli obblighi in altre Parti del trattato. Qualora la Parte lesa decida di chiedere l'autorizzazione a sospendere gli obblighi ai sensi della presente lettera, essa indica i motivi della sua richiesta alla Conferenza della Carta per autorizzazione.

6. Su richiesta scritta della Parte responsabile, consegnata alla Parte lesa e al presidente del tribunale che ha pronunciato il lodo arbitrale, quest'ultimo determina se la sospensione degli obblighi effettuata dalla Parte lesa sia eccessiva e, in caso affermativo, in che misura. Se il tribunale non può essere nuovamente costituito, detta determinazione è effettuata da uno o più arbitri nominati dal Segretario generale. Le determinazioni di cui al presente paragrafo devono essere completate entro 60 giorni dalla richiesta al tribunale o dalla nomina da parte del Segretario generale e sono definitive e vincolanti.
7. Nel sospendere qualsiasi obbligo nei confronti di una Parte responsabile, una Parte lesa si adopera al massimo per non ledere i diritti ai sensi del trattato di qualsiasi altra Parte contraente.

9. ALLEGATO G

ECCEZIONI E REGOLE IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL GATT E DEGLI ATTI CORRELATI (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a))

1. Le seguenti disposizioni del GATT 1947 e atti correlati non sono applicabili ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a):

a) Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio

II	Elenchi di concessioni (ed elenchi di riferimento al GATT)
IV	Disposizioni speciali relative alle pellicole cinematografiche
XV	Disposizioni relative ai cambi
XVIII	Aiuto dello Stato in favore dello sviluppo economico
XXII	Consultazioni
XXIII	Vanificazione e pregiudizio
XXV	Azione collettiva delle Parti contraenti
XXVI	Accettazione. Entrata in vigore e registrazione
XXVII	Sospensione o ritiro di concessioni
XXVIII	Modifica degli elenchi
XXVIII bis	Negoziati tariffari
XXIX	Rapporto di questo accordo con la Carta dell'Havana
XXX	Emendamenti
XXXI	Recesso

XXXII	Parti contraenti
XXXIII	Adesione
XXXV	Non applicazione dell'accordo tra determinate Parti contraenti
XXXVI	Principi e obiettivi
XXXVII	Impegni
XXXVIII	Azione collettiva
Appendice H	Attinente all'articolo XXVI
Appendice I	Note e disposizioni suppletive (attinenti agli articoli del GATT di cui sopra)

Misura di salvaguardia a scopi di sviluppo

Memorandi di intesa riguardanti la notifica, la consultazione, la soluzione delle controversie e il controllo.

b) Strumenti correlati

i) Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (Codice norme)

Preambolo (paragrafi 1, 8, 9)

1.3 Disposizioni generali

2.6.4 Elaborazione, adozione ed applicazione di regolamenti tecnici e norme da parte di enti del governo centrale

10.6 Informazioni sui regolamenti tecnici, le norme e i sistemi di certificazione

11 Assistenza tecnica

12 Trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi in via di sviluppo

13 Comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi

14 Consultazione e composizione delle controversie

15 Altre disposizioni finali, diverse dall'articolo 15, paragrafi 5 e 13

Allegato 2 Gruppi di esperti tecnici

Allegato 3 Collegi

ii) Accordo sugli appalti pubblici

iii) Accordo concernente l'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI E XXIII
(Sovvenzioni e misure compensative)

- 10 Sovvenzioni all'esportazione di taluni prodotti primari
- 12 Consultazioni
- 13 Conciliazione, composizione delle controversie e contromisure autorizzate
- 14 Paesi in via di sviluppo
- 16 Comitato Sovvenzioni e misure compensative
- 17 Conciliazione
- 18 Composizione delle controversie
- 19.2 Accettazione e adesione
- 19.4 Entrata in vigore
- 19.5 a) Legislazione nazionale
- 19.6 Esame
- 19.7 Emendamenti
- 19.8 Recesso
- 19.9 Non applicazione del presente accordo tra determinati firmatari
- 19.11 Segretariato
- 19.12 Deposito
- 19.13 Registrazione

iv) Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII (Valutazione in dogana)

- 1.2 b),iv) Valore di transazione
- 11.1 Determinazione del valore in dogana
- 14 Applicazione di allegati (seconda frase)
- 18 Istituzioni (Comitato sulla valutazione in dogana)
- 19 Consultazioni
- 20 Composizione delle controversie
- 21 Trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di sviluppo
- 22 Accettazione e accessione
- 24 Entrata in vigore
- 25.1 Legislazione nazionale
- 26 Esame
- 27 Emendamenti
- 28 Denuncia
- 29 Segretariato
- 30 Deposito
- 31 Registrazione

Allegato II Comitato tecnico sulla valutazione in dogana

Allegato III Collegi ad hoc

Protocollo all'accordo sull'attuazione dell'articolo VII (salvo 1.7 e 1.8; con gli opportuni termini di introduzione)

v) Accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione

- 1.4 Disposizioni generali (ultima frase)
- 2.2 Autorizzazione automatica all'importazione (nota 2)
- 4. Istituzioni, consultazione e composizione delle controversie
- 5. Disposizioni finali (tranne il paragrafo 2)

vi) Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI (Codice antidumping)

- 13 Paesi in via di sviluppo
- 14 Comitato per le pratiche antidumping
- 15 Consultazioni, conciliazione e composizione delle controversie
- 16 Disposizioni finali (eccetto i paragrafi 1 e 3).

vii) Accordo sulle carni bovine

viii) Accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari

ix) Accordo relativo agli scambi di aeromobili civili

x) Dichiarazione sulle misure commerciali prese ai fini della bilancia dei pagamenti.

c) Tutte le altre disposizioni nel GATT o atti correlati che si riferiscono:

- i) all'assistenza governativa allo sviluppo economico e al trattamento dei paesi in via di sviluppo, salvo i paragrafi da 1 a 4 della decisione del 28 novembre 1979 (L/4903) sul trattamento differenziale e più favorevole, la reciprocità e la piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo;
- ii) all'istituzione e al funzionamento di comitati ad hoc e di altre istituzioni sussidiarie;
- iii) alla firma, all'adesione, all'entrata in vigore, al recesso, al deposito e alla registrazione.

- d) Tutti gli accordi, disposizioni, decisioni, intese o altra azione congiunta conformemente alle disposizioni di cui alle lettere da a) a c).
2. Le Parti contraenti applicano le disposizioni della "Dichiarazione sulle misure commerciali prese ai fini della bilancia dei pagamenti" alle misure prese dalle Parti contraenti che non sono membri del GATT, nella misura fattibile nel contesto delle altre disposizioni del presente trattato.
 3. Per quanto riguarda le notifiche previste dalle disposizioni rese applicabili dall'articolo 29, paragrafo 2, lettera a):
 - a) le Parti contraenti che non sono membri del GATT o di un atto correlato effettuano le loro notifiche al Segretariato che ne trasmette copia a tutte le Parti contraenti. Le notifiche al Segretariato sono redatte in una delle lingue facenti fede del presente trattato. I documenti di accompagnamento possono essere redatti soltanto nella lingua della Parte contraente;
 - b) questi requisiti non si applicano alle Parti contraenti del presente trattato che sono anche membri del GATT e degli atti correlati che contengono requisiti propri di notifica.
 4. Gli scambi di materiali nucleari possono essere disciplinati da accordi cui si fa riferimento nelle dichiarazioni concernenti il presente paragrafo contenute nell'Atto finale della Conferenza sulla Carta europea dell'energia.

10. ALLEGATO TFU

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ACCORDI COMMERCIALI TRA STATI CHE ERANO PARTI COSTITUENTI DELL'EX UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera b))

1. Qualsiasi accordo cui si fa riferimento nell'articolo 29, paragrafo 2, lettera b) deve essere notificato per iscritto al Segretariato ad opera o per conto di tutte le Parti di detto accordo che firmano o aderiscono al presente trattato:
 - a) per quanto riguarda un accordo in vigore ad una data di tre mesi successiva alla data in cui la prima di dette parti firma o deposita il suo strumento di adesione al Trattato, entro sei mesi dalla data di firma o di deposito;
 - b) per quanto riguarda un accordo che entra in vigore ad una data successiva alla data di cui al sottoparagrafo a), con sufficiente anticipo rispetto alla sua entrata in vigore per altri Stati o Organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato o hanno aderito al Trattato (in appresso denominate le "Parti interessate") per poter ragionevolmente riesaminare l'accordo e presentare osservazioni in merito alle parti di esso e alla Conferenza della Carta prima dell'entrata in vigore.
2. La notifica deve comprendere:
 - a) copie di testi originali dell'accordo in tutte le lingue in cui è stato firmato;

- b) una descrizione, con riferimento alle voci elencate nell'allegato EM, dei materiali e prodotti energetici specifici cui si applica;
 - c) una spiegazione, distinta per ogni disposizione pertinente del GATT e atti correlati resa applicabile dall'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), delle circostanze che rendono impossibile o impraticabile per le Parti dell'accordo a conformarsi pienamente a dette disposizioni;
 - d) le misure specifiche che ciascuna Parte dell'accordo deve adottare per far fronte alle circostanze di cui la lettera c);
 - e) una descrizione dei programmi delle Parti per realizzare una progressiva riduzione in vista della soppressione delle disposizioni non conformi all'accordo.
3. Le Parti di un accordo notificato ai sensi del paragrafo 1, devono accordare alle Parti interessate ragionevoli possibilità di consultazione riguardo a tale accordo e devono tener conto delle loro osservazioni. Su richiesta di una qualsiasi delle Parti interessate, l'accordo è esaminato dalla Conferenza della Carta che può adottare raccomandazioni al riguardo.
4. La Conferenza della Carta riesamina periodicamente l'attuazione degli accordi notificati in conformità del paragrafo 1 e i progressi compiuti verso la soppressione di quelle disposizioni degli stessi che non sono conformi alle disposizioni del GATT e atti correlati, rese applicabili dall'articolo 29, paragrafo 2, lettera a). Su richiesta di una qualsiasi Parte interessata, la Conferenza della Carta può adottare raccomandazioni riguardo a detto accordo.

5. Un accordo descritto all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), in caso di urgenza eccezionale può entrare in vigore senza la notifica e la consultazione di cui ai paragrafi 1, lettera b), 2 e 3, sempreché questa notifica abbia luogo e sia prevista prontamente una possibilità di consultazione. In tal caso, le Parti dell'accordo, dopo la sua entrata in vigore devono prontamente notificarne il testo in conformità del paragrafo 2, lettera a).
6. Le Parti contraenti che sono o diventano Parti di un accordo di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b) si adoperano per limitare le difformità dello stesso nei confronti delle disposizioni del GATT e atti correlati rese applicabili dall'articolo 29, paragrafo 2, lettera a) a quelle necessarie in relazione alle circostanze particolari e ad attuare detto accordo in maniera da derogare il meno possibile da dette disposizioni. Esse adoperano ogni energia per adottare azioni riparatrici alla luce delle osservazioni delle Parti interessate e di eventuali raccomandazioni della Conferenza della Carta.

11. ALLEGATO D

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE COMMERCIALI (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7)

1. a) Nelle loro relazioni reciproche, le Parti contraenti compiono ogni sforzo mediante cooperazione e consultazioni per arrivare ad una risoluzione reciprocamente soddisfacente di qualsiasi controversia in merito a misure vigenti che possa materialmente incidere sulla conformità alle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi degli articoli 5 o 29.
- b) Una Parte contraente può chiedere per iscritto consultazioni con qualsiasi altra Parte contraente in merito a qualsiasi misura vigente dell'altra Parte contraente che a suo parere possa incidere materialmente sulla conformità alle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi dell'articolo 5 o 29. Una Parte contraente che chiede consultazioni deve descrivere con i massimi particolari possibili la misura di cui si duole e specificare le disposizioni degli articoli 5 o 29 e del GATT e atti correlati a suo parere pertinenti. Le richieste di consultazione sulla base del presente paragrafo sono notificate al Segretariato che informa periodicamente le Parti contraenti delle consultazioni pendenti che sono state notificate.
- c) Una Parte contraente tratta qualsiasi informazione considerata riservata o suscettibile di valutazione patrimoniale, contenuta o ricevuta in risposta ad una richiesta scritta, oppure ricevuta nel corso delle consultazioni, nella stessa maniera in cui essa è trattata dalla Parte contraente che fornisce l'informazione.

- d) Nel cercare di risolvere questioni che, secondo una Parte contraente, incidono sulla conformità alle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi degli articoli 5 o 29 nonché tra essa ed un'altra Parte contraente, le Parti contraenti coinvolte nelle consultazioni o altre forme di soluzione della controversia, compiono ogni sforzo per evitare una soluzione che incida negativamente sugli scambi di qualsiasi altra Parte contraente.
2. a) Se le Parti contraenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazione di cui al paragrafo 1, lettera b) non hanno risolto la loro controversia o convenuto di risolverla mediante conciliazione, mediazione, arbitrato o un altro metodo, ciascuna Parte contraente può consegnare al Segretariato una richiesta scritta per costituire un collegio in conformità delle lettere da b) a f). Nella richiesta, la Parte contraente richiedente definisce l'oggetto della controversia ed indica quali disposizioni dell'articolo 5 o 29 e del GATT e atti correlati sono considerati pertinenti. Il Segretariato trasmette prontamente copie della richiesta a tutte le Parti contraenti.
- b) Nella risoluzione della controversia si deve tener conto degli interessi di altre Parti contraenti. Qualsiasi altra Parte contraente che ha un interesse sostanziale in una questione, ha diritto ad un'udienza davanti al collegio e a presentargli una memoria scritta, a condizione che sia le Parti contraenti parti della controversia che il Segretariato abbiano ricevuto comunicazione scritta del suo interesse, non più tardi della data di costituzione del collegio, come stabilito ai sensi della lettera c).
- c) Un collegio deve essere costituito 45 giorni dopo la data di ricevimento da parte del Segretariato, della richiesta per iscritto di una Parte contraente ai sensi della lettera a).

- d) Un collegio è composto di tre membri, scelti dal Segretario generale nell'elenco di cui al paragrafo 7. Salvo se altrimenti concordato dalle Parti contraenti parti della controversia, i membri di un collegio non possono avere la cittadinanza di Parti contraenti che sono parti della controversia o hanno notificato il loro interesse ai sensi della lettera b), né la cittadinanza di Stati membri di un'Organizzazione regionale di integrazione economica che è parte della controversia o che ha notificato il suo interesse ai sensi della lettera b).
- e) Le Parti contraenti parti della controversia contestano entro dieci giorni lavorativi alle nomine dei membri del collegio e non si oppongono alle nomine che per motivi convincenti.
- f) I membri del collegio agiscono a titolo individuale e si adoperano per non ricevere istruzioni da qualsiasi governo o altro ente. Ciascuna Parte contraente si impegna a rispettare questi principi e a non cercare di influenzare i membri del collegio nello svolgimento dei loro compiti. I membri del collegio sono scelti in modo da garantire che siano indipendenti e abbiano competenze sufficientemente diversificate e un'ampia esperienza.
- g) Il Segretariato informa senza indugio tutte le Parti contraenti della costituzione di un collegio.

3. a) La Conferenza della Carta adotta norme procedurali per il procedimento del collegio in conformità al presente allegato. Le norme procedurali seguono il più possibile quelle del GATT e degli atti correlati. Un collegio ha anche diritto di adottare norme procedurali aggiuntive in linea con le norme procedurali adottate dalla Conferenza della Carta o al presente allegato. Nel procedimento di fronte al collegio, ciascuna Parte contraente parte della controversia e qualsiasi altra Parte contraente che ha notificato il suo interesse, ai sensi al paragrafo 2, lettera b), ha diritto ad almeno un'udienza davanti al collegio e a presentare una memoria scritta. Le Parti contraenti parti della controversia hanno anche diritto di presentare una memoria scritta di replica. Su richiesta di qualsiasi Parte contraente che ha notificato il suo interesse, ai sensi del paragrafo 2, lettera b), un collegio può consentire l'accesso a qualsiasi memoria scritta con il consenso della Parte contraente che ha presentata.

Il procedimento di un collegio è segreto. Un collegio compie una valutazione obiettiva delle questioni sottopostegli, compresi i fatti controversi e la conformità delle misure rispetto alle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi degli articoli 5 o 29. Nell'esercizio delle sue funzioni, un collegio si consulta con le Parti contraenti parti della controversia e dà loro adeguate possibilità di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente. Salvo che altrimenti convenuto dalle Parti contraenti parti della controversia, un collegio fonda la propria decisione sugli argomenti e sulle memorie delle Parti contraenti parti della controversia. I collegi si ispirano alle interpretazioni date al GATT e atti correlati nel quadro del GATT e non discutono la compatibilità con l'articolo 5 o 29 di prassi seguite da una qualsiasi Parte contraente che è membro del GATT nei confronti di altre Parti del GATT cui essa applica il GATT e che non sono state seguite dalle altre Parti per la soluzione di controversie ai sensi del GATT.

Salvo se altrimenti convenuto dalle Parti contraenti parti della controversia, tutte le procedure relative ad un collegio, compresa l'elaborazione della relazione finale, devono essere completate entro 180 giorni dalla data di costituzione del collegio, tuttavia se tutte le procedure non sono completate entro tale periodo, ciò non altera la validità di una relazione finale.

- b) Un collegio determina la sfera di propria competenza e questa determinazione è definitiva e vincolante. Qualsiasi obiezione di una Parte contraente parte della controversia in merito alla competenza del collegio è esaminata da quest'ultimo che decide se trattare l'obiezione a titolo di questione preliminare oppure di riunirla all'esame del merito.
 - c) Nell'eventualità di due o più richieste di costituzione di un collegio per controversie sostanzialmente simili, il Segretario generale, con il consenso di tutte le Parti contraenti parti della controversia, può designare un unico collegio.
4. a) Dopo aver esaminato le repliche, un collegio presenta alle Parti contraenti parti della controversia la parte descrittiva del suo progetto di relazione scritta, compresa una dichiarazione dei fatti ed un riassunto delle argomentazioni delle Parti contraenti parti della controversia le quali devono avere la possibilità di presentare osservazioni per iscritto sulla parte descrittiva entro un termine stabilito dal collegio.

Dopo la data fissata per il ricevimento delle osservazioni delle Parti contraenti, il collegio trasmette alle Parti contraenti parti della controversia una relazione scritta provvisoria comprendente la parte descrittiva e i suoi primi risultati e conclusioni. Entro un termine stabilito dal collegio, una Parte contraente parte della controversia può chiedere per iscritto a quest'ultimo di rivedere aspetti particolari della relazione provvisoria, prima di emettere quella finale. Prima della presentazione di una relazione finale, il collegio può, a sua discrezione, riunirsi con le Parti contraenti parti della controversia per esaminare le questioni sollevate nella richiesta.

La relazione finale comprende parti descrittive (compresi una valutazione dei fatti e un riassunto delle argomentazioni delle Parti contraenti parti della controversia), i risultati e le conclusioni del collegio e una discussione delle argomentazioni fatte valere su aspetti specifici della relazione provvisoria al momento della revisione di quest'ultima. La relazione finale, tratta di ogni questione rilevante sottoposta al collegio e necessaria per risolvere la controversia e contiene la motivazione delle conclusioni di quest'ultimo.

Un collegio trasmette senza indugio al Segretariato e alle Parti contraenti parti della controversia la sua relazione finale. Il Segretariato quanto prima la distribuisce a tutte le Parti contraenti insieme a tutte le osservazioni per iscritto che una Parte contraente parte della controversia desidera allegarvi.

- b) Se il collegio conclude che una misura, introdotta o mantenuta da una Parte contraente non è conforme con una disposizione degli articoli 5 o 29 oppure con una disposizione del GATT o atto correlato applicabile ai sensi dell'articolo 29, esso può raccomandare nella sua relazione finale che la Parte contraente modifichi o cessi la misura o condotta in modo da osservare tale disposizione.

- c) Le relazioni del collegio sono adottate dalla Conferenza della Carta. Quest'ultima, al fine di disporre di un periodo di tempo sufficiente per esaminare tali relazioni, non le adotta sino ad almeno 30 giorni dopo che il Segretariato le ha comunicate a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti che hanno delle obiezioni su una relazione del collegio, ne espongono per iscritto i motivi al Segretariato, almeno 10 giorni prima della data alla quale la relazione deve essere esaminata per adozione dalla Conferenza della Carta e il Segretariato ne informa prontamente tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti parti della controversia e le Parti contraenti che hanno notificato il loro interesse ai sensi del paragrafo 2, lettera b), hanno diritto di partecipare pienamente all'esame della relazione del collegio sulla controversia effettuato dalla Conferenza della Carta e le loro osservazioni sono integralmente iscritte a verbale.
- d) Per garantire una risoluzione effettiva delle controversie, a vantaggio di tutte le Parti contraenti, è essenziale una tempestiva conformità alle decisioni e raccomandazioni contenute in una relazione finale del collegio che è stata adottata dalla Conferenza della Carta. Una Parte contraente soggetta ad una decisione o raccomandazione di una relazione finale del collegio, adottata dalla Conferenza della Carta, informa quest'ultima delle sue intenzioni di conformarsi a tale decisione o raccomandazione. Se non è possibile conformarsi immediatamente, la Parte contraente interessata spiega alla Conferenza della Carta i relativi motivi e, alla luce di tali spiegazioni, dispone di un periodo di tempo ragionevole in cui conformarsi. La finalità di risoluzione della controversia è la modifica o la soppressione di misure incompatibili.

5. a) Se una Parte contraente entro un ragionevole periodo di tempo ometta di conformarsi ad una decisione o raccomandazione di una relazione finale del collegio, adottata dalla Conferenza della Carta, una Parte contraente parte della controversia, lesa da tale omissione può inviare alla Parte contraente inadempiente una richiesta scritta affinché quest'ultima avvii trattative al fine di convenire un risarcimento reciprocamente accettabile. Se così richiesta, la Parte contraente inadempiente avvia prontamente tali trattative.
- b) Se la Parte contraente inadempiente rifiuta di negoziare oppure se le Parti contraenti non hanno raggiunto un accordo entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta di trattative, la Parte contraente lesa può presentare una richiesta scritta di autorizzazione da parte della Conferenza della Carta a sospendere gli obblighi che le incombono nei confronti della Parte contraente inadempiente ai sensi degli articoli 5 o 29.
- c) La Conferenza della Carta può autorizzare la Parte contraente lesa a sospendere gli obblighi nei confronti della Parte contraente inadempiente, ai sensi delle disposizioni degli articoli 5 o 29 o delle disposizioni del GATT o atto correlato di applicazione in virtù dell'articolo 29 che la Parte contraente lesa giudica equivalenti nelle circostanze.
- d) La sospensione degli obblighi è temporanea e si applica soltanto fino al momento in cui la misura non conforme con gli articoli 5 o 29 è stata soppressa, oppure è raggiunta una soluzione reciprocamente soddisfacente.

6. a) Prima di sospendere tali obblighi, la Parte contraente lesa informa la Parte contraente inadempiente della natura e del livello della sospensione proposta. Se la Parte contraente inadempiente trasmette al Segretariato generale un'obiezione per iscritto circa il livello di sospensione degli obblighi proposto dalla Parte contraente lesa, l'obiezione è sottoposta ad arbitrato, come disposto di seguito. La proposta sospensione degli obblighi permane fino al completamento dell'arbitrato e al momento in cui la decisione del collegio arbitrale è divenuta definitiva e vincolante, conformemente alla lettera e).
- b) Il Segretario generale costituisce un collegio arbitrale, conformemente al paragrafo 2, lettere da d) a f) che, se possibile, è lo stesso collegio che ha formulato le decisioni o raccomandazioni di cui al paragrafo 4, lettera d), con l'incarico di esaminare il livello di obblighi che la Parte contraente lesa propone di sospendere. Salvo se altrimenti deciso dalla Conferenza della Carta, le norme procedurali per il procedimento del collegio, sono adottate conformemente al paragrafo 3, lettera a).
- c) Il collegio arbitrale determina se il livello di obblighi di cui si propone la sospensione da parte della Parte contraente lesa è eccessivo in relazione all'offesa di cui si tratta e, in caso affermativo, in che misura. Esso riesamina la natura degli obblighi oggetto di sospensione soltanto nella misura in cui ciò è inseparabile dalla determinazione del livello degli obblighi oggetto di sospensione.

- d) Il collegio arbitrale trasmette la sua decisione per iscritto alla Parte lesa e a quella inadempiente nonché al Segretariato entro 60 giorni dalla sua costituzione, oppure entro un altro termine eventualmente convenuto dalla Parte lesa e da quella inadempiente. Il Segretariato presenta la decisione alla Conferenza della Carta al più presto possibile e al più tardi alla riunione della Conferenza della Carta successiva al ricevimento della decisione.
 - e) La decisione del collegio arbitrale diventa definitiva e vincolante 30 giorni dopo la data della sua presentazione alla Conferenza della Carta e qualsiasi livello di sospensione dei vantaggi concessi deve essere messo in vigore dalla Parte contraente lesa in maniera tale che detta Parte contraente consideri equivalente nelle circostanze, salvo che, prima dello scadere del termine di 30 giorni, la Conferenza della Carta decida altrimenti.
 - f) Nel sospendere qualsiasi obbligo nei confronti di una Parte contraente inadempiente, una Parte contraente lesa deve compiere ogni sforzo per non incidere negativamente sugli scambi di qualsiasi altra Parte contraente.
7. Ogni Parte contraente può nominare due persone che, nel caso di Parti contraenti che sono anche membri del GATT, se sono disposte e atte a fungere da membri del collegio, ai sensi del presente allegato, sono designate come tali per i collegi del GATT. Il Segretario generale può anche nominare, con l'approvazione della Conferenza della Carta, non più di 10 persone, disposte e atte a fungere da membri del collegio al fine di risolvere la controversia conformemente ai paragrafi da 2 a 4. La Conferenza della Carta può inoltre decidere di

nominare agli stessi fini, fino ad un massimo di 20 persone figuranti negli elenchi per la risoluzione delle controversie di altri organismi internazionali che siano disposte e atte a fungere come membri del collegio. I nomi di tutte le persone così designate costituiscono l'elenco delle persone preposte alla soluzione delle controversie. Le persone fisiche sono designate sulla base di una rigorosa oggettività, affidabilità e valida capacità di giudizio nonché, per quanto possibile, esse devono avere esperienza in questioni internazionali attinenti agli scambi e all'energia, in particolare con riferimento alle disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 29. Nell'espletamento di qualsiasi funzione ai termini del presente allegato, le persone designate non devono essere affiliate a nessuna Parte contraente né ricevere istruzioni da essa. Le persone designate hanno un mandato rinnovabile di cinque anni e fino alla nomina dei loro successori. Una persona designata il cui mandato viene a scadenza, continua ad espletare ogni funzione per la quale è stata scelta ai termini del presente allegato. In caso di decesso, dimissioni o incapacità di una persona designata, la Parte contraente o il Segretario generale, a seconda di chi l'ha designata, ha il diritto di designare un'altra persona per il restante periodo della nomina; la designazione da parte del Segretario generale è soggetta ad approvazione della Conferenza della Carta.

8. In deroga al disposto del presente allegato, le Parti contraenti sono invitate a consultarsi durante tutto il procedimento di risoluzione della controversia al fine di giungere ad una soluzione.
9. La Conferenza della Carta può nominare o designare altri organismi o fori per svolgere qualsiasi funzione delegata nel presente allegato al Segretariato e al Segretario generale.

12. ALLEGATO B

FORMULA PER LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DELLA CARTA

(ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3)

1. I contributi che le Parti contraenti devono pagare sono determinati ogni anno dal Segretariato sulla base dei loro contributi in percentuale stabiliti secondo l'ultima "Regular Budget Scale of Assessment" disponibile delle Nazioni Unite (integrata con informazioni sui contributi teorici per le Parti contraenti che non sono membri delle Nazioni Unite).
2. I contributi sono adeguati ove necessario per garantire che il totale di tutti i contributi delle Parti contraenti sia 100%.

13. ALLEGATO PA

**ELENCO DEI FIRMATARI CHE NON ACCETTANO L'OBBLIGO DI APPLICAZIONE
PROVVISORIA DELL'ARTICOLO 45, PARAGRAFO 3, LETTERA b)
(ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera c))**

1. Repubblica ceca
2. Germania
3. Ungheria
4. Lituania
5. Polonia

14. ALLEGATO T

MISURE TRANSITORIE DELLE PARTI CONTRAENTI (ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1)

Elenco delle Parti contraenti autorizzate ad accordi di transizione

Albania	Lettonia
Armenia	Lituania
Azerbaigian	Moldavia
Bielorussia	Polonia
Bulgaria	Romania
Croazia	Federazione russa
Repubbblica ceca	Slovacchia
Estonia	Slovenia
Georgia	Tagikistan
Ungheria	Turkmenistan
Kazakistan	Ucraina
Kirghizistan	Uzbekistan

Elenco delle disposizioni soggette ad accordi di transizione

Disposizione	Pagina	Disposizione	Pagina
Art. 6, par. 2	47	Art. 10, par. 7	84
Art. 6, par. 5	61	Art. 14, par. 1,d)	86
Art. 7, par. 4	73	Art. 20, par. 3	89
Art. 9, par. 1	79	Art. 22, par. 3	99

ARTICOLO 6, paragrafo 2

"Ciascuna Parte contraente assicura che, nell'ambito della propria giurisdizione, siano in vigore e applicate le leggi opportune e necessarie per disciplinare la condotta unilaterale e concertata contraria alla concorrenza, nell'attività economica nel settore dell'energia."

PAESE: ALBANIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Non esiste una legge sulla protezione della concorrenza in Albania. La legge n. 7746 del 28 luglio 1993 sugli idrocarburi e la legge n. 7796 del 17 febbraio 1994 sui minerali non comprendono queste disposizioni. Non esiste una legge sull'elettricità, in fase di elaborazione. La legge dovrebbe essere presentata al Parlamento entro la fine del 1996. In queste leggi l'Albania intende includere disposizioni sulla condotta anticoncorrenziale.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1998.

PAESE: ARMENIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Attualmente in Armenia esiste un monopolio statale nella maggior parte dei settori energetici. Non esiste una legge sulla protezione della concorrenza e quindi le norme in materia non sono ancora attuate. Non esistono leggi sull'energia. I relativi disegni di legge dovrebbero essere presentati al Parlamento nel corso del 1994. Le leggi dovrebbero comprendere disposizioni sul comportamento anticoncorrenziale armonizzate con la legislazione comunitaria sulla concorrenza.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1997.

PAESE: AZERBAIGIAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La legislazione antimonopolio è in fase di elaborazione.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 2000.

PAESE: BIELORUSSIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La legislazione antimonopolio è in fase di elaborazione.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 2000.

PAESE: GEORGIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Nella Repubblica di Georgia sono in fase di elaborazione leggi sullo smantellamento dei monopoli; questo è il motivo per cui lo Stato ha praticamente il monopolio su tutte le fonti di energia e le risorse energetiche, cosa che limita le possibilità di concorrenza relativamente al complesso del combustibile e dell'energia.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1999.

PAESE: KAZAKISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La legge sullo sviluppo della concorrenza e la restrizione delle attività monopolistiche (n. 656 dell'11 giugno 1991) è stata adottata, ma è di carattere generale. Occorre sviluppare ulteriormente la legislazione, soprattutto adottando emendamenti pertinenti o adottando una nuova legge.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1998.

PAESE: KIRGHIZISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La legge sulle politiche antimonopolio è stata adottata. Il periodo di transizione è necessario per adeguare le disposizioni di questa legge al settore dell'energia che è ora strettamente regolato dallo Stato.

SOPPRESSIONE

1° luglio 2001

PAESE: MOLDAVIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La legge sulla restrizione delle attività monopolistiche e lo sviluppo della concorrenza del 29 gennaio 1992 fornisce la base organizzativa e giuridica per lo sviluppo della concorrenza e di misure intese a prevenire, limitare e circoscrivere le attività monopolistiche ed è orientata verso la realizzazione di condizioni di mercato per l'attività economica. La legge tuttavia non prevede misure concrete concernenti la condotta anticoncorrenziale nel settore dell'energia né soddisfa completamente i requisiti dell'articolo 6.

Nel 1995 saranno presentati al Parlamento disegni di legge sulla concorrenza e su un programma statale di smantellamento dei monopoli nell'economia. Il disegno di legge sull'energia che sarà anche presentato al Parlamento nel 1995 contempla aspetti legati allo smantellamento dei monopoli e allo sviluppo della concorrenza nel settore dell'energia.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1998.

PAESE: ROMANIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Le norme sulla concorrenza non sono ancora attuate in Romania. Il disegno di legge sulla tutela della concorrenza è stato presentato al Parlamento e dovrebbe essere adottato nel corso del 1994.

Il disegno di legge contiene disposizioni in materia di comportamento anticoncorrenziale armonizzate con la legislazione CE sulla concorrenza.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1996.

PAESE: FEDERAZIONE RUSSA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

La Federazione.

DESCRIZIONE

Nella Federazione russa è stato varato un quadro generale di legislazione antimonopolio ma si dovranno adottare altre misure giuridiche e organizzative per prevenire, limitare o sopprimere le attività monopolistiche e la concorrenza non equa, in particolare nel settore dell'energia.

SOPPRESSIONE

1° luglio 2001.

PAESE: SLOVENIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La legge sulla protezione della concorrenza adottata nel 1993 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 18/93 tratta la condotta anticoncorrenziale in generale. La legge in vigore prevede anche le condizioni per l'istituzione di autorità in materia di concorrenza. Attualmente la principale autorità in materia di concorrenza è l'Ufficio di protezione della concorrenza presso il ministero delle relazioni e dello sviluppo economici. Considerata l'importanza del settore dell'energia, è prevista al riguardo una legge distinta ed è pertanto necessario un periodo più lungo per la piena osservanza.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1998.

PAESE: TAGIKISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Nel 1993, la Repubblica di Tagikistan ha varato la legge sullo smantellamento dei monopoli e sulla concorrenza. A causa della difficile situazione economica del Tagikistan, l'applicazione della legge è stata temporaneamente sospesa.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1997.

PAESE: TURKMENISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Con decisione del Presidente del Turkmenistan n. 1532 del 21 ottobre 1993, è stato istituito il Comitato per la restrizione delle attività monopolistiche, ora operativo. Esso ha il compito di tutelare le imprese e altri organi rispetto a condotte e prassi monopolistiche e di promuovere la formazione di principi di mercato mediante lo sviluppo della concorrenza e dell'attività imprenditoriale.

È necessario migliorare la legislazione e i regolamenti per disciplinare la condotta anti-monopolio delle imprese nell'attività economica del settore dell'energia.

SOPPRESSIONE

1° luglio 2001.

PAESE: UZBEKISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

È stata adottata la legge sulla restrizione delle attività di monopolio che è in vigore dal luglio 1992. Il suo effetto tuttavia (come specificato all'articolo 1, paragrafo 3) non copre le attività delle imprese del settore dell'energia.

SOPPRESSIONE

1° luglio 2001.

ARTICOLO 6, paragrafo 5

"Se una Parte contraente ritiene che una determinata condotta contraria alla concorrenza, attuata nell'area di un'altra Parte contraente, sia pregiudizievole ad un interesse rilevante, per le finalità identificate nel presente articolo, essa può darne notifica all'altra Parte contraente e chiedere che le sue autorità competenti in materia di concorrenza intraprendano le opportune azioni di attuazione. La Parte contraente che effettua la notifica include in quest'ultima informazioni sufficienti a consentire alla Parte contraente che la riceve di individuare la condotta contraria alla concorrenza oggetto della notifica nonché l'offerta di ulteriori informazioni e cooperazione nell'ambito delle sue facoltà. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica o, se del caso, le autorità competenti in materia di concorrenza possono consultarsi con le autorità competenti in materia di concorrenza della Parte contraente che effettua la notifica e tengono conto pienamente della richiesta di detta Parte nel decidere se avviare o meno azioni in merito alla presunta condotta contraria alla concorrenza indicata nella notifica. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica informa la Parte contraente notificante della propria decisione o della decisione delle autorità competenti in materia di concorrenza nonché, a sua discrezione, dei motivi della decisione. Qualora siano avviate azioni, la Parte contraente che ha ricevuto la notifica informa la Parte contraente notificante dell'esito e, nella misura del possibile, di qualsiasi sviluppo intermedio di rilievo."

PAESE: ALBANIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

In Albania non esistono istituzioni per far applicare le norme sulla concorrenza. Esse sono previste in un disegno di legge sulla protezione della concorrenza che dovrebbe essere finalizzato nel 1996.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1999.

PAESE: ARMENIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Non sono state create in Armenia istituzioni incaricate di attuare le disposizioni del presente paragrafo.

Sono previste leggi sull'energia e sulla protezione della concorrenza che comprenderanno disposizioni per creare queste istituzioni.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1997.

PAESE: AZERBAIGIAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Saranno istituite autorità antimonopolio dopo l'adozione di legislazione in materia.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 2000.

PAESE: BIELORUSSIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Saranno istituite autorità antimonopolio dopo l'adozione di legislazione in materia.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 2000.

PAESE: GEORGIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Nella Repubblica di Georgia sono in fase di elaborazione le leggi sullo smantellamento dei monopoli; questo è il motivo per cui non sono ancora state istituite autorità sulla concorrenza.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1999.

PAESE: KAZAKISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

In Kazakistan è stato istituito un comitato antimonopolio che deve essere migliorato sotto il profilo legislativo e organizzativo per disporre di un meccanismo efficace nel trattamento degli esposti sulla condotta anticoncorrenziale.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1998.

PAESE: KIRGHIZISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Il Kirghizistan non dispone di un meccanismo di controllo della condotta anticoncorrenziale e della pertinente legislazione. Occorre istituire attività antimonopolio.

SOPPRESSIONE

1° luglio 2001.

PAESE: MOLDAVIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Il ministro dell'economia è responsabile del controllo della condotta concorrenziale in Moldavia. Sono stati apportati opportuni emendamenti alla legge sulla violazione delle norme amministrative che contempla penali in caso di violazione delle norme sulla concorrenza da parte di imprese monopolistiche.

Il disegno di legge sulla concorrenza in fase di elaborazione conterrà disposizioni sull'attuazione delle norme sulla concorrenza.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1998.

PAESE: ROMANIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Non sono state create in Romania le istituzioni per attuare il disposto del presente paragrafo.

Le istituzioni responsabili dell'attuazione delle norme sulla concorrenza sono previste nel disegno di legge sulla tutela della concorrenza che dovrebbe essere approvato nel corso del 1994.

Il disegno di legge prevede anche un periodo di nove mesi per l'attuazione, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione.

Conformemente all'Accordo di associazione tra la Romania e le Comunità europee, alla Romania è stato concesso un periodo di cinque anni per attuare le norme sulla concorrenza.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1998.

PAESE: TAGIKISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Il Tagikistan ha adottato leggi sullo smantellamento dei monopoli e sulla concorrenza ma le istituzioni preposte all'applicazione delle norme sulla concorrenza sono in fase di costituzione.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1997.

PAESE: UZBEKISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La legge sulla restrizione delle attività di monopolio è stata adottata ed è in vigore dal luglio 1992. Il suo effetto tuttavia (come specificato all'articolo 1, paragrafo 3) non copre le relazioni connesse con le attività delle imprese del settore dell'energia.

SOPPRESSIONE

1° luglio 2001.

ARTICOLO 7, paragrafo 4

"Qualora il transito di materiali e prodotti energetici non sia realizzabile a condizioni commerciali, mediante infrastrutture di trasporto dell'energia, le Parti contraenti non frappongono ostacoli all'installazione di nuova capacità, salvo se altrimenti previsto nella legislazione applicabile, coerente con il paragrafo 1."

PAESE: AZERBAIGIAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

È necessario adottare una serie di leggi sull'energia e su procedure di autorizzazione che disciplinino il transito. Durante un periodo di transizione si prevede di costruire e ammodernare linee di trasmissione e capacità di generazione, con l'obiettivo di adeguarne il livello tecnico a quello dei requisiti mondiali e delle condizioni di un'economia di mercato.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1999.

PAESE: BIELORUSSIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Sono in corso di elaborazione leggi sull'energia, sul terreno e su altri temi e in attesa della loro adozione definitiva permangono incertezze per quanto riguarda la creazione di nuove capacità di trasporto per i vettori di energia sul territorio della Repubblica.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1998.

PAESE: BULGARIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La Bulgaria non ha leggi che disciplinano il transito di materiali e prodotti energetici. Nel settore dell'energia è in corso un processo globale di ristrutturazione compreso lo sviluppo di un quadro istituzionale, di leggi e regolamenti.

SOPPRESSIONE

Il periodo di transizione di 7 anni è necessario per rendere la legislazione sul transito di materiali e prodotti energetici pienamente conforme a questa disposizione.

1° luglio 2001.

PAESE: GEORGIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Occorre elaborare una serie di leggi in materia. Attualmente nella Repubblica di Georgia, le condizioni per il trasporto e la trasmissione delle varie fonti energetiche variano fortemente (energia elettrica, gas naturale, prodotti petroliferi, carbone).

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1999.

PAESE: UNGHERIA

SETTORE

Industria dell'elettricità.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

In base all'attuale legislazione, la realizzazione e la gestione di linee di trasmissione ad alta tensione è un monopolio statale.

La creazione del nuovo quadro giuridico e regolamentare per la realizzazione, la gestione e la proprietà di linee di trasmissione ad alta tensione è in fase di elaborazione.

Il Ministero dell'industria e del commercio ha già avviato l'elaborazione di una nuova legge sull'energia elettrica che avrà anche un impatto sul Codice civile e sulla legge relativa alla concessione. La conformità potrà essere raggiunta dopo l'entrata in vigore della nuova legge sull'elettricità e dei decreti regolamentari connessi.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1996.

PAESE: POLONIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La legge polacca sull'energia, ora nella fase finale di coordinamento prevede l'introduzione di nuovi regolamenti giuridici simili a quelli applicati dai paesi di libero mercato (licenze di generazione, trasmissione, distribuzione e scambi di vettori energetici). Nell'attesa che essa sia adottata dal Parlamento, è richiesta una sospensione temporanea degli obblighi ai sensi del presente paragrafo.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1995.

ARTICOLO 9, paragrafo 1

"Le Parti contraenti riconoscono l'importanza dei mercati di capitali aperti promuovendo il flusso di capitale per finanziare gli scambi di materiali e prodotti energetici e la realizzazione di investimenti nell'attività economica del settore dell'energia nelle aree di altre Parti contraenti, particolarmente quelle ad economia di transizione. Ciascuna Parte contraente pertanto si adopera a promuovere le condizioni di accesso al proprio mercato di capitali delle società e dei cittadini di altre Parti contraenti per finanziare scambi di prodotti e materiali energetici e per effettuare investimenti nell'attività economica del settore dell'energia nelle aree di altre Parti contraenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle migliori applicate in circostanze analoghe alle proprie società e ai propri cittadini e alle società e ai cittadini di qualsiasi altra Parte contraente o Stato terzo,".

PAESE: AZERBAIGIAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La legislazione pertinente è in fase di elaborazione.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 2000.

PAESE: BIELORUSSIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La legislazione pertinente è in fase di elaborazione.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 2000.

PAESE: GEORGIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La legislazione pertinente è in fase di elaborazione.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1997.

PAESE: KAZAKISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Il disegno di legge sugli investimenti esteri in fase di approvazione dovrebbe essere adottato dal Parlamento nell'autunno 1994.

SOPPRESSIONE

1° luglio 2001.

PAESE: KIRGHIZISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

La legislazione pertinente è in fase di elaborazione.

SOPPRESSIONE

Il 1° luglio 2001.

ARTICOLO 10, paragrafo 7 - MISURE SPECIFICHE

"Ciascuna Parte contraente concede agli investimenti effettuati nella sua area da investitori di altre Parti contraenti e alle loro attività connesse, compresi la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o l'alienazione, un trattamento non meno favorevole di quello migliore concesso agli investimenti e alle relative attività di gestione, mantenimento, uso, godimento o alienazione dei propri investitori o degli investitori di qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi Stato terzo,".

PAESE: BULGARIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Le persone straniere non possono acquisire diritti di proprietà sul terreno. Una società con più del cinquanta per cento di partecipazione nominativa estera non può acquisire diritti di proprietà su terreni agricoli.

Gli stranieri e le persone giuridiche straniere non possono acquisire diritti di proprietà sul terreno salvo che per successione mortis causa, in conformità della legge. In tal caso essi devono alienarli.

Una persona straniera può acquisire diritti di proprietà sugli edifici ma non sul terreno.

Le persone straniere o le società con partecipazione estera di maggioranza deve ottenere l'autorizzazione per svolgere le attività seguenti:

- esplorazione, valorizzazione ed estrazione di risorse naturali dalle acque territoriali, dalla piattaforma continentale o dalla zona economica esclusiva;
- acquisizione di beni immobili in regioni geografiche designate dal Consiglio dei Ministri.
- Le autorizzazioni sono rilasciate dal Consiglio dei Ministri o da un ente autorizzato dal Consiglio dei Ministri.

SOPPRESSIONE

1° luglio 2001.

ARTICOLO 14, paragrafo 1, lettera d)

"Ciascuna Parte contraente garantisce, per quanto riguarda gli investimenti nella sua area di investitori di qualsiasi altra Parte contraente, la libertà di trasferimento verso e fuori della propria area, compreso il trasferimento dei:

i redditi non spesi e altre remunerazioni del personale assunto all'estero in relazione all'investimento in questione;"

PAESE: BULGARIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

I cittadini esteri che lavorano presso società con più del 50 % di partecipazione estera oppure alle dipendenze di una persona straniera, registrata come unico responsabile di una filiale o di un ufficio di rappresentanza di una società estera in Bulgaria, che sono retribuiti in lev bulgari, possono acquistare valuta estera fino al 70 % al massimo della loro retribuzione, compresi i versamenti di previdenza sociale.

SOPPRESSIONE

1° luglio 2001.

PAESE: UNGHERIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

In base alla legge sull'investimento estero in Ungheria (articolo 33), i direttori generali, i direttori esecutivi, i membri del consiglio di amministrazione esteri e gli addetti esteri possono trasferire i loro risparmi fino al 50 % dei loro emolumenti al netto di imposte, tramite la banca della loro società.

SOPPRESSIONE

La soppressione di questa restrizione particolare dipende dai progressi che l'Ungheria riuscirà a compiere nell'attuazione del programma di liberalizzazione del cambio estero il cui obiettivo finale è la piena convertibilità del forint. Questa restrizione non crea alcun ostacolo per gli investitori esteri. La soppressione si basa sul disposto dell'articolo 32.

1° luglio 2001.

ARTICOLO 20, paragrafo 3

"Ogni Parte contraente designa uno o più uffici informazioni a cui rivolgersi per notizie riguardanti le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie e gli atti amministrativi di cui sopra e ne informa tempestivamente il Segretariato che comunica questi dati su richiesta."

PAESE: ARMENIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Nella Repubblica di Armenia non esistono ancora centri ufficiali cui rivolgersi per ottenere informazioni sulle leggi e altri regolamenti pertinenti. Non esiste neanche un centro di informazione. Esso dovrebbe essere creato nel 1994-1995. Occorre assistenza tecnica.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1996.

EECH/Allegati ad A1/i 90

PAESE: AZERBAIGIAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Nella Repubblica di Azerbaigian non esistono ancora centri ufficiali cui rivolgersi per ottenere informazioni sulle leggi e altri regolamenti pertinenti. Queste informazioni sono attualmente reperibili in varie organizzazioni.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1997.

PAESE: BIELORUSSIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Nella Repubblica di Bielorussia non esistono ancora centri ufficiali cui rivolgersi per ottenere informazioni sulle leggi e altri regolamenti pertinenti. Non vige la prassi di pubblicare decisioni giudiziarie e amministrative.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1998.

PAESE: KAZAKISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

È iniziato il processo di costituzione di centri. Le decisioni giudiziarie e amministrative non sono pubblicate in Kazakistan (ad eccezione di alcune decisioni della Corte suprema) in quanto non sono considerate fonti del diritto. Per cambiare questa prassi sarà necessario un lungo periodo di transizione.

SOPPRESSIONE

1° luglio 2001.

PAESE: MOLDAVIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Occorre creare centri di informazione.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1995.

PAESE: FEDERAZIONE RUSSA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

La Federazione e le Repubbliche che la costituiscono.

DESCRIZIONE

Nella Federazione russa non esistono ancora centri ufficiali cui rivolgersi per ottenere informazioni sulle leggi e altri regolamenti pertinenti. Le decisioni giudiziarie e amministrative non sono considerate fonti del diritto.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 2000.

PAESE: SLOVENIA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

In Slovenia non esistono ancora centri ufficiali cui rivolgersi per ottenere informazioni sulle leggi e altri regolamenti pertinenti. Queste informazioni sono ora disponibili presso vari ministeri. La legge sugli investimenti esteri, in fase di elaborazione prevede la costituzione di un centro di informazioni.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1998.

PAESE: TAGIKISTAN

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Nella Repubblica di Tagikistan non esistono ancora centri ufficiali cui rivolgersi per ottenere informazioni sulle leggi e altri regolamenti pertinenti. E' semplicemente un problema di disponibilità dei finanziamenti necessari.

SOPPRESSIONE

31 dicembre 1997.

PAESE: UCRAINA

SETTORE

Tutti i settori dell'energia.

LIVELLO DI GOVERNO

Nazionale.

DESCRIZIONE

Occorre migliorare l'attuale trasparenza delle leggi al livello della prassi internazionale. L'Ucraina deve creare centri di informazione su leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie e amministrative e norme di applicazione generale.

SOPPRESSIONE

1° gennaio 1998.

ARTICOLO 22, paragrafo 3

"Ciascuna Parte contraente assicura che, se costituisce o mantiene in essere un ente cui delega poteri regolamentari, amministrativi o governativi, detto ente eserciti questi poteri in maniera conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi del presente trattato."

PAESE: REPUBBLICA CECA

SETTORE

Uranio e industrie nucleari.

LIVELLO DI GOVERNO

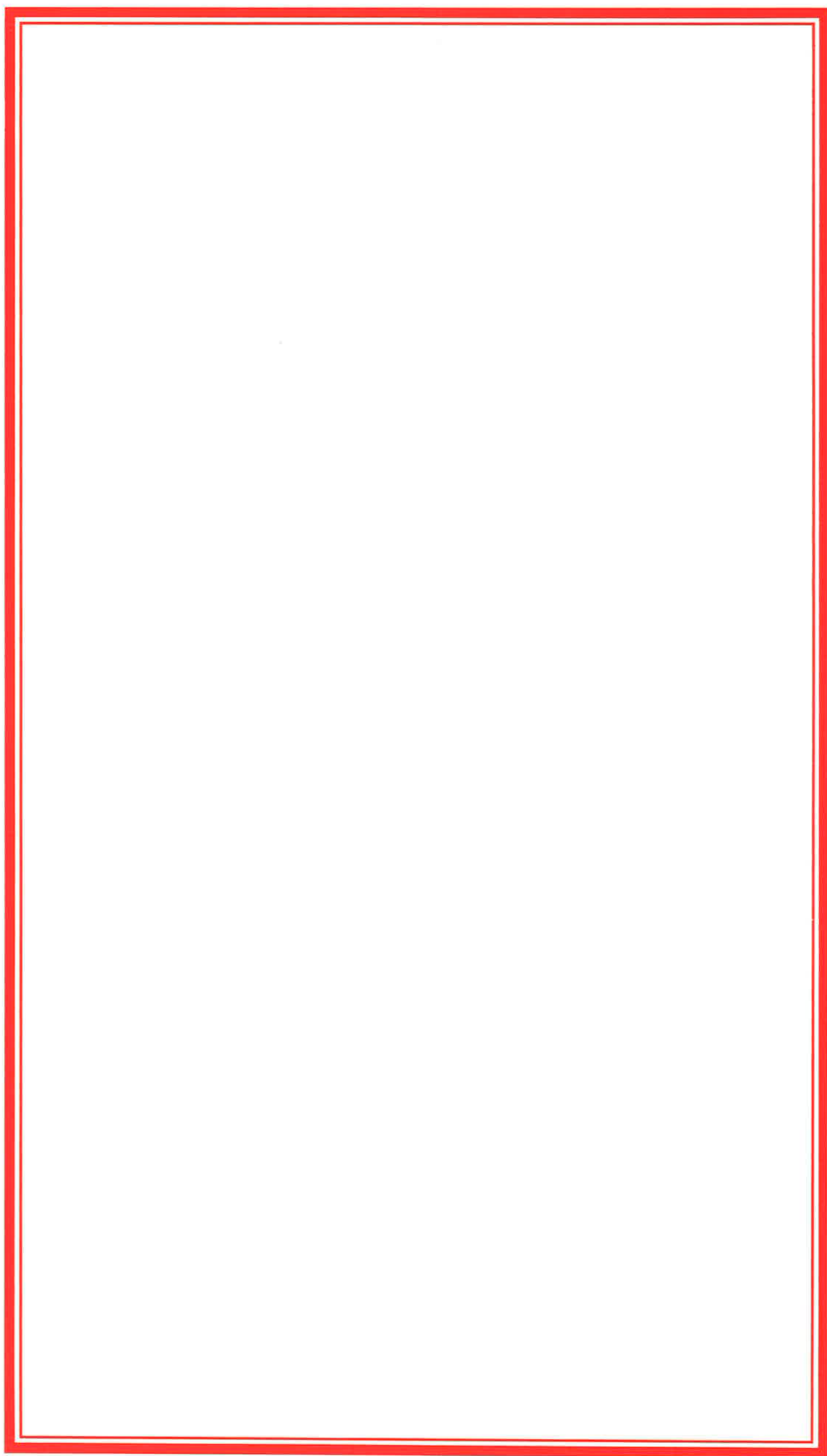
Nazionale.

DESCRIZIONE

Per eliminare le riserve di minerale di uranio immagazzinate dall'Ente delle riserve materiali statali, non saranno concesse licenze di importazione di minerale di uranio e concentrati, compresi contenitori di combustibile di uranio contenenti uranio non di origine ceca.

SOPPRESSIONE

1° luglio 2001.



CONFERENZA EUROPEA DELLA CARTA DELL'ENERGIA

**DECISIONI CONCERNENTI IL TRATTATO
SULLA CARTA DELL'ENERGIA**

DECISIONI RIGUARDANTI IL TRATTATO SULLA CARTA DELL'ENERGIA

La Conferenza europea della Carta dell'energia ha adottato le seguenti decisioni:

1. Trattato in generale

In caso di conflitto tra il trattato riguardante lo Spitsbergen del 9 febbraio 1920 (il trattato Svalbard) e il Trattato sulla Carta dell'energia, il trattato concernente Spitsbergen prevale nella misura del conflitto, senza pregiudizio delle posizioni delle Parti contraenti relativamente al trattato Svalbard. Nell'eventualità di detto conflitto o di una controversia circa la presenza di detto conflitto o la sua portata, non si applicano l'articolo 16 e la Parte V del Trattato sulla Carta dell'energia.

2. Articolo 10, paragrafo 7

La Federazione russa può prescrivere che le società a partecipazione estera ottengano l'approvazione legislativa per il leasing di beni di proprietà federale, a condizione che la Federazione russa garantisca senza eccezioni che questa procedura non discrimini fra gli investimenti di investitori di altre Parti contraenti.

3. Articolo 14 (*)

1. Il termine "libertà di trasferimento" all'articolo 14, paragrafo 1, non impedisce ad una parte contraente (qui di seguito designata la "Parte limitante") dall'applicare restrizioni ai movimenti di capitale dei propri investitori, a condizione che:

(*) Cfr. nota alla decisione n. 3, pag. 5.

- a) queste restrizioni non ledano i diritti attribuiti dall'articolo 14, paragrafo 1 agli investitori di altre Parti contraenti per quanto riguarda i loro investimenti;
 - b) queste restrizioni non incidano sulle operazioni correnti; e
 - c) la Parte contraente garantisca che gli investimenti nella sua area degli investitori di tutte le altre Parti contraenti ricevano, per quanto riguarda i trasferimenti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti di investitori di qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi altro Stato terzo, se più favorevoli.
2. La presente Decisione sarà esaminata dalla Conferenza della Carta cinque anni dopo l'entrata in vigore del Trattato, ma non oltre la data prevista nell'articolo 32, paragrafo 3.
3. Nessuna Parte contraente può applicare queste restrizioni a meno che non si tratti di uno Stato che era prima parte costituente dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche che ha notificato al Segretariato provvisorio per iscritto, non oltre il 1° luglio 1995, che intende avere la facoltà di applicare restrizioni conformemente alla presente decisione.
4. A fini di chiarezza, nessun elemento nella presente decisione deroga, per quanto riguarda l'articolo 16, ai diritti qui contemplati di una Parte contraente, i suoi investitori o i loro investimenti, o agli obblighi di una Parte contraente.

5. Ai fini della presente decisione, si intendono per:

"Operazioni correnti": i pagamenti correnti connessi con la circolazione di beni, servizi o persone effettuati in conformità della prassi internazionale normale e non sono comprese disposizioni che materialmente costituiscono una combinazione di un pagamento corrente con una operazione di capitale, quali dilazioni di pagamenti e anticipi intesi ad eludere la pertinente legislazione della Parte limitante in materia.

4. Articolo 14, paragrafo 2

Senza pregiudizio dei requisiti dell'articolo 14 e dei suoi altri obblighi internazionali, la Romania si adopera, durante la transizione verso la piena convertibilità della sua moneta nazionale, a prendere le iniziative opportune per migliorare l'efficienza delle proprie procedure riguardanti i trasferimenti degli utili da investimenti e garantisce in ogni caso questi trasferimenti in una valuta liberamente convertibile, senza restrizioni o ritardi superiori a sei mesi. La Romania garantisce che gli investimenti nella sua area degli investitori di tutte le altre Parti contraenti ricevano, per quanto riguarda i trasferimenti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti di investitori di qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi Stato terzo, se più favorevole.

5. Articoli 24, paragrafo 4, lettera a) e 25

Un investimento di un investitore di cui all'articolo 1, paragrafo 7, lettera a), punto ii) di una Parte contraente che non è parte di un accordo di integrazione economica "AIE", o membro di un'area di libero scambio o di un'unione doganale ha diritto al trattamento concesso ai termini di detti "AIE" area di libero scambio o unione doganale, a condizione che l'investimento:

- a) abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività nell'area di una parte di detto AIE o di un membro di detta area di libero scambio o unione doganale; o
- b) qualora abbia soltanto la sua sede sociale in detta area, disponga di un legame effettivo e continuo con l'economia di una delle parti di detto AIE o membro di detta area di libero scambio o unione doganale.

Nota alla decisione n. 3

- * La presente decisione è stata elaborata sul presupposto che le Parti contraenti che intendono avvalersene e che hanno anche concluso Accordi di partenariato e cooperazione con le Comunità europee e i loro Stati membri contenenti un articolo che disapplica questi Accordi a favore del Trattato, scambino lettere di intesa aventi l'effetto giuridico di rendere applicabile tra di esse l'articolo 16 del Trattato per quanto riguarda la presente decisione. Lo scambio di lettere deve essere completato in tempo prima della firma.